

16_32_1_DGR_1440_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 28 luglio 2016, n. 1440 DPRReg. 141/2016 - Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Approvazione bando tipologia di intervento 4.1.2 "Efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'articolo 17, il quale prevede il sostegno per investimenti in immobilizzazioni materiali che migliorino le prestazioni e la sostenibilità globali delle aziende agricole;

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/669 della Commissione di data 28 aprile 2016;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTA la decisione C(2015) 6589 final del 24/9/2015 con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR) ed in particolare il capitolo 8 "Descrizione delle misure selezionate" che:

. al paragrafo 8.2.4.3.2.1. "Descrizione per tipo di intervento" prevede, la tipologia di intervento 4.1.2. "Efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole";

- al paragrafo 8.1.3 "Modalità di accesso al programma" prevede la possibilità di presentare domande di aiuto individuali;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2015, n. 2033 (Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Presa d'atto della versione 1) con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del PSR;

VISTA la propria precedente deliberazione di data odierna, con la quale si prende atto dell'avvenuta comunicazione e della ricezione da parte della Commissione Europea, con nota Ref. Ares(2016)3266433 - 08/07/2016, della versione 2.0 del PSR;

VISTO il testo di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni in data 11 febbraio 2016, denominato "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020", del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Direzione Generale dello Sviluppo Rurale-;

VISTA la legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico), ed in particolare l'articolo 73 "Modalità attuative del Programma di Sviluppo rurale";

VISTO il Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73 comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4/2016, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 7 luglio 2016, n. 0141/Pres (Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4) e pubblicato sul I supplemento ordinario n. 31 del 14 luglio 2016 al BUR n. 28 del 13 luglio 2016;

ATTESO che l'intervento è finalizzato all'efficientamento della risorsa idrica e alla riduzione dei costi per migliorare la competitività e la redditività delle aziende mediante la realizzazione, l'ammodernamento e il miglioramento dei sistemi irrigui aziendali, il riuso delle acque aziendali a scopo irriguo (acque reflue) e la realizzazione di invasi aziendali per la raccolta delle acque meteoriche;

CONSIDERATO che i criteri di selezione delle Tipologie di intervento sono sottoposti al parere del Comitato di sorveglianza del Programma, ai sensi dell'articolo 49 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dall'articolo 74 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

VISTI i criteri di selezione della Tipologia di intervento 4.1.2. a valere sul PSR 2014-2020, approvati dal Comitato di sorveglianza con procedura scritta del 29 gennaio 2016;

DATO ATTO che tutti gli impegni, criteri ed obblighi e relative regole per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni sono state definite in modo coerente con le informazioni in fase di acquisizione all'interno del sistema informativo di detto Organismo pagatore (applicativo VCM - verificabilità e controllabilità delle misure);

SENTITO l'Organismo pagatore AGEA;

VISTA la legge regionale n. 7/2000;

CONSIDERATO che i termini di centocinquanta giorni per la conclusione del procedimento di concessione dell'aiuto si giustifica in relazione alla particolare complessità dei procedimenti medesimi, caratterizzati da articolata istruttoria, in particolare dall'esame di documentazione tecnica complessa e di sopralluoghi;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2007, n. 277;

VISTO l'articolo 46 dello Statuto di autonomia;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle risorse agricole, forestali e ittiche, all'unanimità,


DELIBERA

1. E' approvato il bando di attuazione per l'accesso individuale al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante la tipologia di intervento 4.1.2. "Efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole", ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

16_32_1_DGR_1440_2_ALL1



BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE AL TIPO DI INTERVENTO 4.1.2 "Efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 Oggetto e finalità
- Articolo 2 Aree di intervento
- Articolo 3 Strutture competenti
- Articolo 4 Risorse finanziarie disponibili
- Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale

CAPO II BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

- Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Articolo 7 Piano di sviluppo aziendale

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

- Articolo 8 Tipologia e aliquote del sostegno
- Articolo 9 Costo minimo e massimo
- Articolo 10 Operazioni ammissibili
- Articolo 11 Requisiti di ammissibilità delle operazioni
- Articolo 12 Requisiti di ammissibilità specifici
- Articolo 13 Operazioni non ammissibili
- Articolo 14 Costi ammissibili
- Articolo 15 Contributi in natura
- Articolo 16 Costi non ammissibili
- Articolo 17 Congruità e ragionevolezza dei costi
- Articolo 18 Complementarità con altri strumenti

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

- Articolo 19 Presentazione della domanda di sostegno
- Articolo 20 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
- Articolo 21 Criteri di selezione e di priorità
- Articolo 22 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno
- Articolo 23 Graduatoria

CAPO V ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

- Articolo 24 Avvio e conclusione
- Articolo 25 Proroghe
- Articolo 26 Varianti sostanziali
- Articolo 27 Varianti non sostanziali

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE

Articolo 28 Modalità di rendicontazione dei costi
Articolo 29 Liquidazione dell'anticipo del sostegno
Articolo 30 Liquidazione in acconto del sostegno
Articolo 31 Liquidazione a saldo del sostegno
Articolo 32 Stabilità delle operazioni
Articolo 33 Monitoraggio fisico e finanziario
Articolo 34 Divieto di contribuzione
Articolo 35 Impegni essenziali
Articolo 36 Impegni accessori
Articolo 37 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni
Articolo 38 Errori palesi
Articolo 39 Revoca del sostegno
Articolo 40 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali
Articolo 41 Controlli ex post

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42 Disposizione di rinvio
Articolo 43 Trattamento dei dati personali
Articolo 44 Rinvio dinamico

ALLEGATI

Allegato A) Modalità di calcolo del risparmio idrico potenziale e della riduzione effettiva del consumo d'acqua
Allegato B) Aree soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici
Allegato C) Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
Allegato D) Criteri di selezione e di priorità
Allegato E) Documentazione da allegare alle domande di pagamento
Allegato F) Domanda semplificata per l'accesso alla tipologia di intervento 4.1.2
Allegato G) Schede di riduzione ed esclusione

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente bando disciplina le modalità di attuazione, con accesso individuale, della tipologia di intervento 4.1.2 - Efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole - previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), adottato dalla Commissione Europea con decisione C (2015) 6589 final del 24 settembre 2015.
2. La tipologia di intervento di cui al comma 1 è finalizzata all'efficientamento della risorsa idrica e alla riduzione dei costi per migliorare la competitività e la redditività delle aziende mediante la realizzazione, l'ammodernamento e il miglioramento dei sistemi irrigui aziendali, il riuso delle acque aziendali a scopo irriguo (acque reflue) e la realizzazione di invasi aziendali per la raccolta delle acque meteoriche.

Articolo 2 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica alle operazioni attuate in regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 3 Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando sono individuate le seguenti strutture competenti:
a) la struttura responsabile della tipologia di intervento è il Servizio competitività sistema agro alimentare della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;

b) l'Ufficio attuatore è il Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche.

Articolo 4 Risorse finanziarie disponibili

1. Al presente bando sono assegnate risorse finanziarie per complessivi euro 800.000,00 di spesa pubblica di cui quota FEASR pari a euro 344.960,00.
2. L'Amministrazione regionale può assegnare ulteriori risorse al presente bando.
3. Le disponibilità derivanti da eventuali nuove risorse, rinunce, economie, nuovi stanziamenti, potranno essere riutilizzate per finanziare lo scorrimento della graduatoria di cui all'articolo 23, entro la data di validità della stessa.

Articolo 5 Protezione e valutazione ambientale

1. Qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, entro sei mesi dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 23, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, il beneficiario presenta all'ufficio attuatore, la valutazione dell'impatto ambientale effettuata conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) relativamente alla valutazione ambientale strategica (VAS) e alla valutazione d'impatto ambientale (VIA).
2. Al fine di ottenere la proroga di cui al comma 1 il beneficiario presenta richiesta motivata all'ufficio attuatore prima della scadenza del termine di presentazione della valutazione di impatto ambientale. L'ufficio attuatore adotta il provvedimenti di concessione della proroga entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette al beneficiario entro i successivi quindici giorni.

CAPO II BENEFICIARI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I beneficiari del presente bando sono:
 - a) agricoltori: imprese agricole individuali o societarie;
 - b) associazioni di agricoltori: cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la coltivazione del terreno o l'allevamento di animali.
2. I beneficiari sono in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere iscritti al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), fatte salve le condizioni di esenzione dall'obbligo di iscrizione in base alla vigente normativa di riferimento;
 - b) essere conduttori o essere impresa non in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, numero 14) del regolamento (UE) n. 702/2014, in conformità all'articolo 1, paragrafo 6 del regolamento medesimo;
3. I requisiti di cui al comma 2 sussistono alla data di presentazione della domanda di sostegno e la verifica degli stessi avviene sulla base delle informazioni riportate sul fascicolo aziendale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173" e del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 – (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura).

Articolo 7 Piano di sviluppo aziendale

1. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno, a pena di inammissibilità, il piano di sviluppo aziendale (PA), redatto sulla base del modello predisposto da ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare e compilabile direttamente dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN
2. Il PA, redatto in coerenza con le operazioni per le quali viene richiesto il sostegno, contiene i seguenti elementi:
 - a) la descrizione della situazione di partenza del beneficiario, coerente con quanto riportato dal fascicolo aziendale, quali l'orientamento produttivo, inclusa l'eventuale attività di allevamento, trasformazione e agriturismo, la situazione occupazionale (numero di personale assunto con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale), il possesso della qualifica IAP, l'adesione a eventuali regimi di qualità;
 - b) il progetto di impresa, con l'evidenza delle tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo dell'attività dell'azienda;
 - c) l'identificazione e la quantificazione dei lavori effettuati sotto forma di contributi in natura;

- d) la dimensione economica dell'impresa, alla data di presentazione della domanda di sostegno e presunta a conclusione del PA, espressa in standard output (SO) determinata con la metodologia CRA INEA e secondo le modalità previste dalla delibera della Giunta regionale 10 giugno 2016, n. 1040 (determinazione della modalità di calcolo della dimensione economica delle aziende agricole in termini di standard output (SO) ai sensi della misura 6.1 "Pacchetto giovani" e della misura 4 "investimenti in immobilizzazioni materiali" del PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 19 del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - approvazione);
- e) il settore produttivo prevalente dell'azienda, alla data di presentazione della domanda di sostegno e, se del caso, presumibilmente raggiunto a conclusione del PA, determinato sulla base dello standard output, come definito alla lettera d);
- f) la descrizione dell'operazione e degli interventi proposti compresi quelli inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse, per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b);
- g) nel caso di interventi relativi alla sostituzione o al miglioramento di impianti irrigui esistenti nonché di realizzazione di nuovi impianti irrigui associati ad interventi su impianti di irrigazione esistenti, tutti gli elementi, ex ante e previsti ad avvenuta realizzazione dell'operazione (ex post), indicati nell'allegato A), necessari alla verifica e al rispetto delle condizioni di ammissibilità disposte dagli articoli 11 e 12;
- h) nel caso di realizzazione di invasi o altri sistemi per la raccolta delle acque meteoriche, una dettagliata descrizione dell'utilizzo dell'acqua raccolta dagli invasi aziendali o dagli altri sistemi di raccolta.
- i) un dettagliato piano finanziario dell'operazione oggetto della domanda di sostegno;
- j) la descrizione degli investimenti immateriali programmati, con una disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il servizio;
- k) un dettagliato cronoprogramma di realizzazione degli interventi programmati;
- l) la descrizione della prevista situazione economica finale conseguente all'attuazione del piano, formulata sulla base di oggettive valutazioni e idonea a comprovare, in via previsionale, il miglioramento della sostenibilità globale dell'operazione di cui all'articolo 11.
- m) la scheda di Performance per la valutazione del miglioramento delle prestazioni e sostenibilità globale dell'azienda di cui all'art. 11.
2. Il Piano comprende, altresì, una relazione contenente, in base all'operazione prevista, gli elementi indicati nell'allegato A).
3. Il Piano aziendale di cui al comma 1 e la relazione di cui al comma 2 sono compilate, in sede di domanda di sostegno, con riferimento alla situazione iniziale dell'azienda (ex ante) e sono aggiornate, alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo, alla situazione a regime derivante dall'avvenuta realizzazione dell'operazione finanziata indicando e quantificando gli elementi e i dati necessari alla verifica del rispetto degli impegni derivanti dall'ammissibilità a finanziamento dell'operazione.

CAPO III ALIQUOTA E CALCOLO DEL SOSTEGNO, CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

Articolo 8 Tipologia e aliquote del sostegno

1. Il sostegno è erogato in forma di aiuto in conto capitale secondo le seguenti aliquote, modulata in base al tipo di beneficiario come di seguito indicato:
 - a) 60% - giovani agricoltori di cui al tipo di intervento 6.1 o già insediati durante i cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto, beneficiari la cui SAU prevalente ricade nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e i cui investimenti sono realizzati in queste zone
 - b) 40% - beneficiari diversi da quelli indicati alla lettera a)
2. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui agli articoli 22.
3. Le aree soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono le aree montane di cui all'Allegato B).

Articolo 9 Costo minimo e massimo

1. Il costo minimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a:
 - a) euro 10.000,00 per operazioni realizzate da beneficiari la cui SAU prevalente ricade all'interno delle aree soggette a svantaggi naturali di cui all'articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - b) euro 15.000,00 per operazioni realizzate da beneficiari la cui SAU prevalente ricade all'interno delle altre aree.
2. Il costo massimo ammissibile della domanda di sostegno è pari a euro 300.000,00.

Articolo 10 Operazioni ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le operazioni che prevedono la realizzazione di interventi:
 - a) di conversione degli impianti di irrigazione esistenti da scorrimento a impianti pluvirrigui di tipo fisso anche a scomparsa, del tipo ad aspersione con macchine semoventi (cd rotoloni), del tipo mobile (tipo ad ali imperniate o ad ali translanti), localizzata del tipo a goccia, puntuale o a fascia, o per subirrigazione e di impianti di microirrigazione per aspersione compresi i relativi sistemi informatici ed elettronici di controllo e di misurazione del consumo dell'acqua;
 - b) per la realizzazione di sistemi di irrigazione innovativi come in dettaglio specificati alla lettera a) (impianti pluvirrigui di tipo fisso anche a scomparsa, del tipo ad aspersione con macchine semoventi -rotoloni-, del tipo mobile -tipo ad ali imperniate o ad ali translanti, localizzata del tipo a goccia, puntuale o a fascia, o per subirrigazione e di impianti di microirrigazione per aspersione compresi i relativi sistemi informatici ed elettronici di controllo e di misurazione del consumo dell'acqua);
 - c) per la realizzazione di sistemi di recupero e trattamento delle acque reflue aziendali a scopo irriguo (ad esempio impianti di fitodepurazione) includendo in esse quelle derivanti dal recupero delle acque di irrigazione in eccesso;
 - d) per la realizzazione di sistemi di irrigazione a ciclo chiuso (senza dispersioni - flusso o riflusso a recupero d'acqua);
 - e) per la realizzazione di invasi aziendali di capacità utile massima di 250.000 mc. coerentemente con la demarcazione contenuta nell'AP, per la raccolta delle acque meteoriche e relativi impianti di distribuzione di carattere esclusivamente aziendale;
 - f) in sistemi per la programmazione, la gestione, la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automatizzazione compresi i contatori;
 - g) per la realizzazione di interventi collegati direttamente alle suddette voci (dotazioni, impiantistica).

Articolo 11 Requisiti di ammissibilità delle operazioni

1. Ai fini dell'ammissibilità a finanziamento le operazioni:
 - a) sono realizzate in Friuli Venezia Giulia;
 - b) migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale. Le prestazioni e la sostenibilità globale dell'impresa si intendono migliorate qualora si ottenga un incremento previsionale di almeno un parametro produttivo tra quelli indicati ai numeri 1) o 2) unitamente al miglioramento previsionale di almeno un parametro della sostenibilità ambientale di cui al numero 3):
 - 1) miglioramento del rendimento economico: gli investimenti introducono tecnologie innovative e sostenibili, favoriscono innovazione di processo e di prodotto, ottimizzano i fattori della produzione, concorrono alla diversificazione delle produzioni o allo sviluppo di attività di commercializzazione;
 - 2) miglioramento della qualità delle produzioni: gli investimenti favoriscono la riconversione o l'avvio di metodi di produzione biologici, contribuiscono a migliorare la qualità merceologica delle produzioni, favoriscono l'adozione di sistemi di tracciabilità di prodotto o di certificazioni volontarie o l'adeguamento funzionale all'adesione di sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario o nazionale e regionale, favoriscono la situazione aziendale in termini di igiene e benessere degli animali oltre gli standard minimi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - 3) miglioramento della sostenibilità ambientale: gli investimenti favoriscono la produzione e l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, l'efficientamento energetico, la riduzione dell'inquinamento ambientale, l'efficientamento della gestione dei reflui zootecnici o di lavorazione, l'adesione a sistemi di certificazione ambientale, la conversione al metodo biologico, gli interventi di adattamento e mitigazione del sistema produttivo ai cambiamenti climatici.

Articolo 12 Requisiti di ammissibilità specifici

1. Oltre ai requisiti di ammissibilità generali di cui all'articolo 11, ai fini dell'ammissibilità del finanziamento devono essere rispettati i seguenti requisiti specifici:

a) le operazioni, con riferimento al risparmio ed alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche, sono attuate in coerenza con gli indirizzi della direttiva 2000/60/CE, recepita con D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", in attuazione del Piano di gestione del bacino idrografico Alpi Orientali;

b) gli impianti irrigui e gli invasi aziendali sono ammissibili a finanziamento qualora siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

1) un contatore-misuratore inteso a misurare il consumo dell'acqua relativo all'investimento è installato o l'installazione è prevista dall'operazione;

2) il beneficiario si impegna ad utilizzare l'impianto secondo le migliori tecniche utili ad assicurare il risparmio della risorsa idrica;

c) qualora l'intervento consista nel miglioramento o sostituzione di un impianto di irrigazione esistente, lo stesso assicura un risparmio idrico potenziale, calcolato in base alla formula e al livello di efficienza idrica dell'impianto esistente risultante nelle tabelle Tecniche irrigue riportate in allegato A), pari almeno al:

1) 25 per cento per passaggio da un impianto di categoria bassa efficienza (B) ad uno delle categorie superiori;

2) 10 per cento per passaggio tra impianti della medesima categoria media efficienza (M);

3) 5 per cento per passaggio da un impianto di categoria media efficienza (M) ad uno di categoria alta efficienza (A) o tra impianti all'interno di quest'ultima (A);

d) se l'intervento, di cui alla lettera c), riguarda corpi idrici superficiali e sotterranei ritenuti in condizioni non buone, nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico, per motivi inerenti alla quantità d'acqua:

1) l'intervento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'intervento, pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'intervento e

2) in caso di intervento in un'unica azienda agricola, comporta anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'intervento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda;

e) nessuna delle condizioni di cui alle lettere c) e d) si applicano a un intervento in un impianto esistente che incida solo sull'efficienza energetica cioè a un intervento nella creazione di un bacino o a un intervento nell'uso di acqua riciclata che non incidano su un corpo idrico superficiale o sotterraneo;

f) in caso di realizzazione di invasi aziendali, questi devono avere una capacità utile massima di 250.000 mc, sono finanziabili, oltre all'esecuzione dell'invaso, solo le opere di adduzione di pertinenza esclusivamente aziendale;

g) un intervento che comporta un aumento netto della superficie irrigata che interessa un dato corpo di terreno o di acque di superficie è ammissibile solo se:

1) lo stato del corpo idrico non è stato ritenuto meno di buono nel pertinente piano di gestione del bacino idrografico per motivi inerenti alla quantità d'acqua e

2) un'analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, mostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente e

3) l'intervento è associato ad un intervento su un impianto di irrigazione esistente e garantisce nel suo insieme un risparmio idrico superiore al 5%;

h) In deroga a quanto previsto dal punto 1) della lettera g), un intervento che comporta un aumento netto della superficie irrigata continua ad essere ammissibile se:

1) l'intervento è associato ad un intervento in un impianto di irrigazione esistente se da una valutazione ex ante risulta offrire un risparmio idrico potenziale, calcolabile in base al livello di efficienza idrica dell'impianto esistente, pari, almeno, alle percentuali indicate alla lettera c) e

2) l'intervento garantisce una riduzione effettiva del consumo di acqua, a livello dell'intervento complessivo, pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile dall'intervento nell'impianto di irrigazione esistente.

Articolo 13 Operazioni non ammissibili

1. Non sono considerate ammissibili le seguenti operazioni:

a) inerenti ad interventi di manutenzione ordinaria;

b) che non migliorano le prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale;

- c) inerenti alla realizzazione di infrastrutture a servizio di più aziende;
 - d) che prevedono la mera sostituzione di macchinari e attrezzature.
2. Non sono ammissibili le operazioni già portate materialmente a termine o completamente attuate prima della presentazione della domanda di sostegno.
3. Ai fini della verifica di cui al comma 2, l'operazione è portata materialmente a termine all'ultima data tra le seguenti:
- a) per la realizzazione di opere edili: la data del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda o, in assenza, la data del protocollo in arrivo al competente ufficio comunale della comunicazione di fine lavori;
 - b) per gli impianti tecnologici: la data della dichiarazione di conformità;
 - c) per l'acquisto di beni mobili, immateriali e la fornitura di servizi: la data della fattura di saldo.
4. Ai fini di cui al comma 2 si considera l'operazione completamente attuata alla data di pagamento dell'ultima fattura di saldo.

Articolo 14 Costi ammissibili

1. Sono ammissibili, i costi:
- a) sostenuti dall'azienda successivamente alla data di presentazione della domanda di sostegno e nel corso della durata dell'operazione, ad eccezione dei costi connessi alla progettazione dell'intervento proposto, ivi compresi la stesura del PA e gli studi di fattibilità, i quali possono essere sostenuti anche nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno;
 - b) preventivati necessari per la realizzazione dell'operazione finanziata;
 - c) imputabili all'operazione finanziata qualora vi sia una diretta relazione tra costo sostenuto, operazione realizzata e obiettivi previsti;
 - d) pertinenti rispetto all'operazione finanziata;
 - e) identificabili, verificabili e controllabili, in particolare attraverso l'iscrizione nei registri contabili del beneficiario;
 - f) ragionevoli, giustificati e conformi al principio della sana gestione finanziaria, in particolare sotto il profilo dell'economia e dell'efficienza.
2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:
- a) costruzione, ristrutturazione e ampliamento di stazioni di controllo o di monitoraggio, vasche o bacini di raccolta delle acque meteoriche entro i limiti indicanti all'articolo 12, comma 1, lettera f), impianti di fitodepurazione, rete di adduzione e distribuzione irrigua esclusivamente aziendale o altri beni immobili strettamente connessi con l'operazione;
 - b) acquisto di nuovi impianti, contatori-misuratori, macchinari e attrezzature nuove connesse con l'operazione comprese quelle finalizzate alla programmazione, alla gestione, alla misurazione al controllo, al telecontrollo e all'automatizzazione del consumo d'acqua, alla gestione della fertirrigazione;
 - c) costi generali quali studi di fattibilità, esclusi quelli di cui alla successiva lettera d), parcelle per consulenze legali e notarili, onorari di architetti, ingegneri e consulenti, costi sostenuti dal beneficiario per garanzie fideiussorie connesse alla concessione degli anticipi, costi per la tenuta di conto corrente purché si tratti di conto appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione; i costi generali sono ammissibili solo qualora collegati ai costi di cui alle lettere a) e b) e nel limite del 10 per cento di tali costi;
 - d) analisi ambientali necessarie al fine di valutare che l'operazione non abbia impatti significativi sull'ambiente;
 - e) acquisto di software.
3. Per operazioni che prevedono interventi realizzati su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con la tipologia di operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni. La disponibilità giuridica dell'immobile è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cinque anni a decorrere dal pagamento finale.

Articolo 15 Contributi in natura

1. I contributi in natura di carattere agronomico sotto forma di forniture di opere, di beni e servizi, in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di spesa di valore probatorio equivalente, ivi compreso l'apporto di lavoro proprio da parte del beneficiario, dei coadiuvanti familiari iscritti

all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei dipendenti, sono ammissibili se rispettano le condizioni previste dall'articolo 69 del regolamento(UE) n. 1303/2013 e:

a) sono preventivati e quantificati mediante computo metrico estimativo allegato alla domanda di sostegno e redatto sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale per i lavori agricoli in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;

b) consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola, con esclusione delle opere di carattere edile, compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici e per la realizzazione di invasi artificiali;

c) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;

d) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli, in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di interventi relativi al tipo di operazione considerata;

e) il valore e la fornitura degli stessi è valutata e verificata in modo indipendente;

f) gli interventi non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria.

2. Per lavori o prestazioni particolari non previsti nel prezzario di cui al comma 1, il relativo costo è determinato mediante analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente allegata alla domanda di sostegno e soggetta a verifica di congruità, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel prezzario di cui al comma 1, lettera d).

3. A dimostrazione dei requisiti di cui al comma 1, lettere b), c), d) e) ed f) il beneficiario allega l'attestazione di un tecnico abilitato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato.

4. I costi per l'acquisto di materiale e attrezzature per la realizzazione di interventi con apporto di lavoro proprio sono ammissibili, fatta salva la verifica di congruità di cui all'articolo 17, a condizione che i costi medesimi non siano componente implicita nei prezzi unitari approvati per le specifiche voci di lavorazione.

5. Sono ammissibili solo le prestazioni di opera da parte della famiglia coltivatrice o dei dipendenti dell'impresa agricola, purché risultanti iscritti al relativo regime previdenziale, determinate tenendo conto del tempo effettivamente prestato in condizioni di ordinarietà e delle normali tariffe orarie o giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dal prezzario regionale per i lavori agricoli.

6. Per i contributi in natura viene applicata una riduzione forfettaria del 15 per cento ai prezzi indicati nel prezzario di cui al comma 1, lettera d).

7. Il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale dei costi ammissibili, escluso l'importo dei contributi in natura, al termine dell'operazione.

Articolo 16 Costi non ammissibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, non sono considerati costi ammissibili:

a) i costi sostenuti e liquidati in data antecedente alla data della domanda di sostegno;

b) i costi che non sono motivati, previsti e quantificati nella domanda di sostegno;

c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature o materiali usati;

d) l'acquisto di beni gravati da vincoli, ipoteche o diritti di terzi;

e) l'acquisto di terreni e fabbricati;

f) sostenuti in leasing;

g) qualsiasi tipo di intervento su fabbricati ad uso abitativo, inclusi gli alloggi e le abitazioni e comunque qualsiasi intervento su fabbricati non strettamente connessi con l'operazione

h) l'acquisto di beni non durevoli quali i materiali di consumo a ciclo breve ovvero che esauriscono normalmente l'utilizzo nell'ambito di un singolo ciclo produttivo;

i) le spese e gli oneri amministrativi per l'allacciamento e i canoni di fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono;

j) gli onorari professionali per i quali non sia documentato, se dovuto, il versamento della ritenuta d'acconto;

k) l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di piante annuali e la loro messa a dimora;

l) gli interessi passivi;

m) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) fatti salvi i casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale;

n) gli interventi di prevenzione volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici.

Articolo 17 Congruità e ragionevolezza dei costi

1. I costi relativi all'operazione oggetto della domanda di sostegno sono congrui e ragionevoli. La valutazione della congruità e ragionevolezza avviene:

a) per investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura ivi compresi i miglioramenti fondiari, mediante la presentazione di progetti definitivi corredati da disegni, planimetrie, relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire e computi metrici estimativi analitici preventivi, redatti da un tecnico abilitato e indipendente, sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici o, nel caso di contributi in natura di cui all'articolo 15, nel prezzario regionale per i lavori agricoli in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno;

b) per lavori o prestazioni particolari non previsti nei prezzari di cui alla lettera a), mediante presentazione di analisi dei prezzi predisposta da un tecnico abilitato e indipendente, soggetta a verifica di congruità, redatta utilizzando i prezzi relativi alla manodopera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nei suddetti prezzari;

c) per investimenti materiali che prevedono l'acquisto di impianti, attrezzature e macchinari ivi compresi gli impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici, mediante la presentazione di:

1) almeno tre preventivi di spesa tra loro comparabili, rilasciati, antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto della fornitura;

2) una breve relazione tecnico-economica del beneficiario, illustrante, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido; la relazione tecnico-economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso;

d) in caso di acquisto di macchinari, attrezzature, impianti o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specialistici, mediante la presentazione di documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi, finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, e una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta la congruità del costo;

e) in caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e in caso di interventi a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, mediante la presentazione di una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata, di individuare altre imprese concorrenti in grado di fornire i beni, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare;

f) in caso di spese generali e di investimenti in beni immateriali di cui all'articolo 14, comma 2, lettere c), d) ed e) in assenza degli elenchi di cui alla lettera a), mediante la presentazione di:

1) almeno tre offerte, fra loro comparabili, fornite da professionisti o ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza fra loro. Le offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntali sul professionista o sul fornitore, sulle modalità di esecuzione del servizio o progetto e sui costi previsti;

2) nel caso non sia possibile disporre di tre offerte, una dettagliata relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione, con la quale il beneficiario, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 1, in caso di investimenti materiali in beni immobili, che prevedono la realizzazione di opere a misura, ivi compresi i miglioramenti fondiari, anche se eseguiti secondo le modalità di cui all'articolo 15, in sede di rendicontazione la congruità e ragionevolezza dei costi sostenuti è dimostrata allegando alla domanda di pagamento, in acconto e a saldo:

a) i computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati. Ai fini del calcolo del sostegno liquidabile, è assunto a riferimento l'importo totale più favorevole, derivante dal raffronto tra computo metrico consuntivo con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. In ogni caso, il sostegno liquidabile non può essere superiore al sostegno concesso;

b) la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.

Articolo 18 Complementarietà con altri strumenti

1. Ai fini della complementarietà con altri strumenti finanziari dell'Unione, in particolare con i fondi strutturali e di investimento europei, di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, della politica agricola comune, di cui al

regolamento (UE) n. 1306/2013, e delle organizzazione comuni di mercato dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, trova applicazione quanto disposto al capitolo 14 – Informazioni sulla complementarità del PSR 2014-2020.

CAPO IV PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Articolo 19 Presentazione della domanda di sostegno

1. Il beneficiario, dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del presente bando e fino al **31 ottobre 2016**, presenta la domanda di sostegno, secondo una delle seguenti modalità:

a) compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo sviluppoagricolo@certregione.fvg.it, la domanda semplificata, redatta a pena di inammissibilità utilizzando il modello di cui all'Allegato F) allegando la documentazione di cui all'articolo 20, escluso il Piano aziendale; entro il termine sopra indicato riproduce la domanda semplificata in formato elettronico sul SIAN e la rilascia, corredata della documentazione di cui all'articolo 20, secondo la modalità indicate alla lettera b);

b) compila, sottoscrive con firma digitale e trasmette la domanda di sostegno e i documenti di cui all'articolo 20 direttamente in formato elettronico su SIAN.

2. Il termine di cui al comma 1 è prorogabile con decreto del direttore della struttura responsabile, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. La domanda semplificata di sostegno, di cui al comma 1, lettera a) contiene:

a) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il possesso dei requisiti per l'accesso al premio e all'aiuto;

b) le operazioni previste con l'indicazione dei costi presunti totali;

c) la documentazione di cui all'allegato C), escluso il Piano aziendale.

4. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) la mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN e presentazione della stessa, corredata della documentazione richiesta entro il termine previsto comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno.

5. I beneficiari costituiscono, aggiornano e validano il fascicolo aziendale elettronico con tutti gli elementi riferiti all'operazione per la quale è richiesto il sostegno.

6. La mancata costituzione del fascicolo aziendale elettronico comporta l'archiviazione della domanda di sostegno.

7. Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale comporta l'inammissibilità al sostegno dell'operazione o di parte di essa in relazione alla quale il fascicolo aziendale non è stato aggiornato, fatta salva la possibilità di integrazione istruttoria ai sensi della legge regionale 7/2000.

8. Tutte le comunicazioni inerenti la domanda di sostegno e di pagamento avvengono esclusivamente via PEC.

9. Il beneficiario presenta a valere sul presente bando una sola domanda di sostegno. Le eventuali domande di sostegno successive alla prima non verranno ritenute ammissibili.

10. Nel caso di cui al comma 1, lettera a) la mancata riproduzione della domanda di sostegno in formato elettronico su SIAN e presentazione della stessa, corredata della documentazione richiesta, entro il termine previsto comporta l'inammissibilità della domanda di sostegno.

Articolo 20 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. La documentazione da allegare alla domanda di sostegno, è indicata in allegato C).

2. A pena di inammissibilità:

a) alla domanda semplificata, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a) deve essere allegata copia di un documento di identità del richiedente e una relazione contenente gli elementi indicati all'articolo 7;

b) alla domanda di sostegno compilata e trasmessa tramite SIAN, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), il piano aziendale di cui all'articolo 7;

Articolo 21 Criteri di selezione e di priorità

- 1 I sostegni sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, in applicazione dei criteri di selezione e di priorità individuati nel presente bando.
2. Ai fini della selezione degli interventi ammissibili a finanziamento e per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 23, vengono applicati i seguenti criteri di selezione descritti all'allegato D):
 - a) criteri di carattere trasversale;
 - b) positive ricadute ambientali;
 - c) miglioramento della qualità delle produzioni;
 - d) focalizzazione dell'aiuto e miglioramento del rendimento economico.
3. Il punteggio massimo assegnabile è pari a 100 punti.
4. La domanda che non raggiunge il punteggio minimo di 37 punti non è ammessa a finanziamento.
5. In caso di parità di punteggio tra due o più domande il criterio di priorità è individuato nel beneficiario più giovane, in caso di ulteriore parità, nel genere femminile e, in caso di ulteriore parità, nella domanda prevista con costo inferiore.

Articolo 22 Istruttoria della domanda e concessione del sostegno

1. L'Ufficio attuatore, entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di sostegno, verifica l'ammissibilità, la completezza e la correttezza della domanda, valutando, in particolare:
 - a) che sussistano i requisiti di ammissibilità del beneficiario e dell'operazione;
 - b) che la documentazione prevista a corredo della domanda sia completa;
 - c) che la compilazione del PA di cui all'articolo 7 sia corretta;
 - d) che le operazioni e gli interventi proposti siano coerenti e funzionali rispetto alle finalità della domanda, agli obiettivi che si intendono perseguire e ai risultati attesi;
 - e) che i costi degli interventi previsti per l'attuazione delle operazioni siano:
 - 1) imputabili alle operazioni e agli interventi proposti;
 - 2) pertinenti rispetto alle operazioni e agli interventi previsti;
 - 3) congrui e ragionevoli rispetto alle caratteristiche e alla dimensione dell'operazione;
 - 4) necessari per l'attuazione delle operazioni e degli interventi proposti;
 - 5) ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria in particolare in termini di economicità e di efficienza;
 - f) che le operazioni non comportano effetti negativi sull'ambiente come attestato dalla documentazione allegata alla domanda di sostegno.
2. L'ufficio attuatore richiede eventuali integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di sostegno, ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando al beneficiario un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
3. L'Ufficio attuatore, entro il termine di cui al comma 1, adotta il provvedimento di approvazione della graduatoria, lo trasmette in copia alla Struttura responsabile e lo pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.
4. L'Ufficio attuatore concede il sostegno entro trenta giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria.
5. Nel caso in cui le operazioni comportino rischi per l'ambiente, l'ufficio attuatore concede il sostegno entro trenta giorni dalla presentazione della valutazione dell'impatto ambientale con esito favorevole di cui all'articolo 5.

Articolo 23 Graduatoria

1. La graduatoria, ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR.
2. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse, il beneficiario utilmente posizionato in graduatoria e parzialmente finanziato, può:
 - a) accettare espressamente il minore sostegno assegnato ed effettuare una rimodulazione delle operazioni previste nella domanda di sostegno, purché non vengano compromesse la validità e ammissibilità dell'operazione e non vi siano modifiche dei punteggi assegnati;
 - b) accettare espressamente il minore sostegno assegnato e impegnarsi a realizzare comunque le operazioni previste. In questo caso eventuali economie o incrementi di disponibilità finanziarie sono utilizzati

prioritariamente per integrare il finanziamento della domanda parzialmente finanziata fino a concorrenza del sostegno spettante;

c) rinunciare al sostegno.

3. L'ufficio attuatore, entro quindici giorni dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria, chiede al beneficiario di comunicare, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la scelta effettuata tra quelle indicate al comma 2.

CAPO V ATTUAZIONE

Articolo 24 Avvio e conclusione

1. Le operazioni finanziate vengono avviate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, entro tre mesi dalla data del provvedimento medesimo.

2. Ai fini della verifica del rispetto del termine di cui al comma 1 fa fede la data più favorevole tra le seguenti:

a) per operazioni in beni mobili o immateriali la data dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;

b) per operazioni in beni immobili, la data di inizio attività protocollata in arrivo dal Comune competente o la data delle autorizzazioni o delle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

3. Il beneficiario trasmette all'Ufficio attuatore, entro trenta giorni dall'avvio delle operazioni ammesse a finanziamento, la documentazione di cui al comma 2, qualora non sia già stata allegata alla domanda di sostegno. Per la documentazione di cui al comma 2 lettera b), il beneficiario può presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso delle autorizzazioni o la trasmissione delle comunicazioni o dichiarazioni previste dalla normativa vigente, con i relativi estremi.

4. Le operazioni sono concluse e rendicontate, a pena di revoca del provvedimento di concessione del sostegno, fatta salva la concessione di eventuali proroghe ai sensi dell'articolo 25, entro i seguenti termini massimi, decorrenti dalla data del provvedimento medesimo:

a) nove mesi per operazioni che prevedono interventi esclusivamente in beni mobili o immateriali;

b) diciotto mesi per operazioni che prevedono interventi in beni mobili e in beni immobili.

5. La domanda di pagamento a saldo è presentata, allegando la documentazione di cui all'allegato E), entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione.

Articolo 25 Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario, da presentarsi all'Ufficio attuatore entro trenta giorni dall'evento, per:

a) cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, come definite dall'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013;

b) motivi imprevisi o imprevedibili, non imputabili al beneficiario, purché adeguatamente documentati.

2. L'ufficio attuatore concede la proroga di cui al comma 1, tenuto conto dell'avanzamento degli obiettivi di spesa e di risultato fino ad un massimo di:

a) tre mesi nel caso di operazioni aventi ad oggetto interventi in beni mobili o immateriali, indipendentemente dall'importo del costo totale ammesso;

b) sei mesi nel caso di operazioni ad oggetto interventi in beni mobili e immobili.

4. L'ufficio attuatore con proprio provvedimento concede la proroga di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta e lo comunica al beneficiario entro i quindici giorni successivi alla data di adozione.

Articolo 26 Varianti sostanziali

1. Sono varianti sostanziali delle operazioni finanziate:

a) la modifica della sede dell'operazione finanziata entro i limiti territoriali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ad esclusione del mero riposizionamento sul sito individuato dal beneficiario nella domanda di sostegno;

b) la modifica della destinazione d'uso di beni immobili, se coerente con le finalità e gli obiettivi dell'operazione finanziata;

c) la modifica di impianti, attrezzature o macchinari, rispetto a quelli indicati nella domanda di sostegno, con altri aventi migliori caratteristiche tecniche e funzionali ed aventi le stesse finalità previste dall'operazione finanziata;

- d) le modifiche tecniche e le modifiche relative alle modalità di attuazione dell'operazione che comportano, fatto salvo quanto disposto all'articolo 27, comma 1, lettera b), una riduzione del costo totale in misura compresa tra il 10 per cento e il 30 per cento;
- e) le modifiche collegate all'applicazione dei criteri di selezione e dei relativi punteggi assegnati ai fini della formazione della graduatoria;
- f) le modifiche collegate agli obiettivi e ai risultati attesi.
2. La percentuale di cui al comma 1, lettera d) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c).
3. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti nelle operazioni ammesse a finanziamento.
4. La richiesta di autorizzazione della variante sostanziale di cui al comma 1 è presentata dal beneficiario all'Ufficio attuatore prima dell'esecuzione della variante, prima della fatturazione nel caso di acquisti o di installazione di impianti oppure, in caso di lavori edili o assimilabili, entro la data di presentazione della richiesta o deposito ai competenti uffici delle relative richieste di autorizzazioni, dichiarazioni o comunicazioni.
5. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 4:
- a) valuta:
- 1) la pertinenza della variante proposta rispetto all'operazione oggetto del sostegno;
 - 2) la congruità e ragionevolezza di eventuali ulteriori costi proposti per l'esecuzione della variante;
 - 3) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, dell'operazione e degli interventi che la compongono;
 - 4) il mantenimento dei punteggi assegnati in sede di selezione della domanda, o in caso di riduzione degli stessi, il mantenimento del punteggio minimo previsto, di cui all'articolo 21, comma 4, e il mantenimento, in graduatoria, della posizione utile al finanziamento della domanda;
 - 5) il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei risultati previsti e derivanti dalla realizzazione dell'intervento modificato;
 - 6) il rispetto della conformità ai principi e alle finalità del PSR, al regolamento, alla scheda di misura, alla tipologia di operazione.
- b) adotta il provvedimento di autorizzazione o di rigetto della variante sostanziale.
6. Il provvedimento di autorizzazione della variante sostanziale contiene:
- a) la conferma o la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo totale ammesso e del sostegno concesso rimandando alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione delle varianti;
 - b) l'eventuale modifica, solo in riduzione, del punteggio attribuito a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione e di priorità;
 - c) la rideterminazione, eventuale ed esclusivamente in diminuzione, delle tempistiche fissate per la conclusione e rendicontazione dell'operazione;
 - d) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni tecniche per l'attuazione delle operazioni e degli interventi;
 - e) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;
 - f) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'autorizzazione all'esecuzione della variante.
7. Non sono autorizzate le varianti che comportano:
- a) la modifica del beneficiario fatti salvi i casi di cui agli articoli 32 e 40;
 - b) il venire meno dei requisiti di ammissibilità del beneficiario, delle operazioni e degli interventi;
 - c) la riduzione del punteggio assegnato al di sotto della soglia minima prevista per l'ammissibilità a finanziamento;
 - d) una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento;
 - e) la riduzione del costo totale, a seguito della variante proposta, in misura superiore alle percentuali indicate al comma 1, lettera d).
8. Le varianti autorizzate non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile né del sostegno concesso.
9. L'esecuzione di varianti non autorizzate comporta la non ammissibilità a finanziamento dei relativi costi e nei casi di cui al comma 8, anche la decadenza dal sostegno.

Articolo 27 Varianti non sostanziali

1. Si considerano varianti non sostanziali:

a) la riduzione o l'aumento del costo dell'operazione ritenuto ammissibile a finanziamento inferiore al 10 per cento quale conseguenza:

1) di interventi, disposti dal direttore dei lavori, relativi ad aspetti di dettaglio o a soluzioni tecniche migliorative per beni immobili e impianti;

2) del cambio di preventivo o del fornitore, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, per i beni mobili o immateriali;

b) le modifiche al quadro economico originario dell'operazione ammessa a finanziamento quale conseguenza della riduzione del prezzo degli interventi realizzati in conformità a quanto programmato;

2. Le economie derivanti dalle varianti di cui al comma 1 non possono essere utilizzate per la realizzazione di nuove operazioni o di interventi non previsti dalle operazioni ammesse a finanziamento.

3. La percentuale di cui al comma 1, lettera a) è calcolata al netto degli importi riferiti alle spese generali di cui all'articolo 14, comma 2, lettera c).

4. La variante di cui al comma 1 viene comunicata da parte del beneficiario all'ufficio attuatore contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento a saldo del sostegno.

5. L'ufficio attuatore approva, anche parzialmente, la variante non sostanziale, con proprio provvedimento contenente, a seconda dei casi:

a) la rideterminazione, esclusivamente in diminuzione, del costo complessivo ammesso e del sostegno concesso e rimanda alle disponibilità del programma le eventuali economie derivanti dall'approvazione all'esecuzione delle varianti;

b) l'indicazione di eventuali nuove prescrizioni per l'attuazione degli interventi;

c) la modifica o l'integrazione degli impegni a carico del beneficiario;

d) la comunicazione alla Struttura responsabile di eventuali economie finanziarie derivanti dall'approvazione stessa.

6. Le varianti non sostanziali non comportano un aumento del costo complessivo ammissibile e del sostegno concesso.

CAPO VI RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE**Articolo 28 Modalità di rendicontazione dei costi**

1. I costi sostenuti dal beneficiario sono ammissibili se comprovati da fatture o altra equipollente documentazione fiscale di data successiva alla presentazione della domanda di sostegno, fatto salvo quanto indicato all'articolo 14, comma 1, lettera a) in relazione ai costi generali. Ai fini della dimostrazione dell'avvenuto pagamento, è ritenuta ammissibile la seguente documentazione:

a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento.

b) Assegno. L'assegno deve essere sempre emesso con la dicitura "non trasferibile", il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e la fotocopia dell'assegno emesso. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, il beneficiario trasmette anche copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

c) Carta di credito e/o bancomat. Il beneficiario deve trasmettere l'originale dell'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.

d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Il beneficiario deve trasmettere la copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

e) Vaglia postale. Il pagamento è ammesso a condizione che sia effettuato tramite conto corrente postale e sia documentato dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice). Il beneficiario trasmette l'originale del MAV.

g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. Il beneficiario trasmette copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

2. La fattura o altra equipollente documentazione fiscale presentata ai fini della rendicontazione, indica:

a) l'oggetto dell'acquisto o i lavori eseguiti e il relativo costo;

b) il numero seriale o di matricola, in funzione della tipologia del bene;

c) che la fattura è stata utilizzata ai fini della rendicontazione del sostegno richiesto a valere sul PSR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, indicando la specifica tipologia di intervento effettuato.

3. Non sono ammessi pagamenti in contanti, tramite carte prepagate, o sostenuti mediante conti correnti cointestati. Sono riconosciuti esclusivamente i costi sostenuti tramite conto corrente o postale intestato al beneficiario.

Articolo 29 Liquidazione dell'anticipo del sostegno

1. Il beneficiario può chiedere la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del sostegno concesso, a condizione che abbia sostenuto costi per l'attuazione delle operazioni stesse per almeno il 10 per cento del costo ammesso.

2. Il beneficiario può chiedere l'anticipo di cui al comma 1, a condizione che il costo ammesso a finanziamento non sia inferiore a euro 20.000,00.

3. La domanda di pagamento dell'anticipo è presentata all'Ufficio attuatore in formato elettronico sul SIAN ed è corredata dalla seguente documentazione:

a) garanzia bancaria o equivalente stipulata a favore dell'organismo pagatore per un importo pari al 100 per cento della somma richiesta;

b) documentazione attestante l'avvio dell'operazione come di seguito indicato:

1) per operazioni in beni immobili: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario attestante il possesso delle autorizzazioni o l'invio delle dichiarazioni o delle comunicazioni, previste dalla normativa vigente con i relativi estremi;

2) per operazioni in beni mobili o immateriali alternativamente copia della dell'ordine, della conferma di acquisto, del documento di trasporto (DDT), della fattura accompagnatoria o della fattura relativa ad eventuali acconti o anticipi;

c) fatture o altra documentazione di costo equipollente, come prevista all'articolo 28, da cui si accerti un costo sostenuto e liquidato pari, almeno, al 10 per cento del costo ammissibile dell'operazione;

d) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o altra documentazione fiscale equipollente con le modalità di cui all'articolo 28.

4. L'ufficio attuatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, verifica:

a) che la domanda sia compilata in modo corretto;

b) che la documentazione allegata alla domanda di pagamento sia corretta e completa;

c) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) n.702/2014.

5. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11 comma 1 lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

6. Sulla base dell'istruttoria e dei controlli svolti ai sensi del comma 5, l'ufficio attuatore, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento, svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'anticipo e, per le domande di

pagamento ritenute ammissibili, predisporre il provvedimento con il quale propone la liquidazione all'organismo pagatore, attraverso l'Autorità di Gestione, indicando, per ciascuna di esse, l'importo dell'anticipo e le motivazioni che ne hanno comportato l'eventuale riduzione.

7. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento dell'anticipo ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

8. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 5, l'Autorità di gestione predisporre gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 30 Liquidazione in acconto del sostegno

1. Il beneficiario presenta la domanda di pagamento, in acconto, in formato elettronico sul SIAN.

2. Il beneficiario può chiedere, fino a tre mesi prima del termine di conclusione delle operazioni, la liquidazione di due acconti del sostegno concesso nei seguenti casi:

a) dopo aver sostenuto almeno il 50 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti;

b) dopo aver sostenuto almeno l'80 per cento del costo ritenuto ammissibile, eventualmente rideterminato a seguito dell'autorizzazione all'esecuzione di varianti.

3. La liquidazione del primo acconto è comprensiva dell'eventuale anticipo concesso.

4. Alla domanda di pagamento dell'acconto il beneficiario allega la documentazione indicata nell'allegato E).

5. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:

a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;

b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità da parte del beneficiario e delle operazioni finanziate;

c) l'avvenuta realizzazione, anche parziale, dell'operazione rendicontata;

d) i pagamenti effettuati;

e) la conformità dell'operazione, anche se realizzata parzialmente, con quella per la quale è stato concesso il sostegno;

f) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario, se verificabili;

g) il rispetto del divieto di contribuzione di cui all'articolo 34;

h) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 702/2014;

6. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'ufficio attuatore, effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, che devono essere riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:

a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui al comma 9;

b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.

7. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 5 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano:

a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;

b) preventivati in domanda di sostegno;

c) imputabili all'operazione finanziata e vi sia una diretta imputazione dei costi sostenuti all'operazione al momento realizzata e agli obiettivi individuati;

d) pertinenti all'operazione al momento realizzata;

e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.

8. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

9. A seguito delle istruttorie e dei controlli di cui ai commi 5, 6 e 7 l'organismo pagatore, o l'eventuale soggetto delegato, svolge a campione i controlli di revisione e i controlli in loco ai sensi degli articoli 49, 51 e 53 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

10. In pendenza dei controlli di cui al comma 9 i termini del procedimento sono sospesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.

11. Ai sensi dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora l'importo liquidabile al beneficiario sulla base della domanda di pagamento e del provvedimento di concessione supera di più del 10 per cento l'importo liquidabile dopo le verifiche di ammissibilità, di cui ai commi 5, 6 e 7, dei costi riportati nella domanda di pagamento, l'Ufficio attuatore applica una riduzione dell'importo del sostegno liquidabile pari alla differenza tra i due importi, fino ad un massimo pari all'importo totale del sostegno e non va oltre la revoca totale del sostegno. La riduzione non si applica se il beneficiario dimostra di non essere responsabile dell'inserimento nella domanda di pagamento di costi non ammissibili o se l'Ufficio attuatore accerta che il beneficiario non è responsabile.

12. Sulla base delle istruttorie e dei controlli svolti ai sensi dei commi da 5 a 11, l'ufficio attuatore, entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda di pagamento:

a) svolge l'istruttoria per la liquidazione dell'acconto;

b) predispone il provvedimento con il quale propone all'organismo pagatore, attraverso l'Autorità di gestione, la liquidazione delle domande di pagamento ritenute ammissibili indicando, per ciascuna di esse:

1) l'importo dei costi sostenuti e ammessi a finanziamento e l'importo del sostegno liquidabile;

2) le motivazioni che hanno comportato l'eventuale riduzione del costo ammesso e del sostegno liquidabile;

3) lo storno delle eventuali economie e il rimando delle stesse alle disponibilità del PSR;

13. L'ufficio attuatore adotta il provvedimento di rigetto delle domande di pagamento ritenute non ammissibili, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000 e comunica le economie derivanti alla struttura responsabile.

14. Entro trenta giorni dal ricevimento delle risultanze dell'istruttoria di cui al comma 12, l'Autorità di gestione predispone gli elenchi di proposta di liquidazione e li trasmette all'Organismo pagatore.

Articolo 31 Liquidazione a saldo del sostegno

1. Il beneficiario, entro il termine fissato per la conclusione dell'operazione di cui all'articolo 24, presenta la domanda di pagamento a saldo in formato elettronico sul SIAN allegando la documentazione indicata in allegato E.

2. L'ufficio attuatore, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di pagamento verifica:

a) la completezza e correttezza della domanda e della documentazione allegata;

b) il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e delle operazioni finanziate;

c) l'avvenuta realizzazione dell'operazione rendicontata;

d) l'avvenuta completa attuazione del PA di cui all'articolo 7.

e) i pagamenti effettuati;

f) la conformità dell'operazione con quella per la quale è stato concesso il sostegno;

g) il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario;

h) il rispetto del divieto di contribuzione di cui all'articolo 34;

i) che il beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno in conformità all'articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (UE) 702/2014;

3. L'ufficio attuatore può richiedere integrazioni alla documentazione allegata alla domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) della legge regionale n. 7/2000, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

4. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l'ufficio attuatore effettua almeno una visita sul luogo dell'operazione finanziata, fatta salva la decisione di non effettuare tale visita per le seguenti ragioni, riportate nel provvedimento di liquidazione del sostegno:

a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco di cui all'articolo 30 comma 9;

b) l'ufficio attuatore ritiene, motivandolo, che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto dei requisiti di ammissibilità o di mancata realizzazione dell'operazione.

5. Ai fini dell'istruttoria e del controllo di cui al comma 2 l'ufficio attuatore verifica che i costi siano: a) sostenuti nei termini previsti per l'operazione e, comunque, entro i termini fissati dal provvedimento di concessione;

b) preventivati in domanda di sostegno;

c) imputabili all'operazione finanziata e all'operazione realizzata, nonché agli obiettivi individuati;

d) pertinenti all'operazione realizzata;

e) congrui e commisurati all'entità dell'operazione.

6. Alla liquidazione a saldo dei sostegni si applica l'articolo 30, commi da 8 a 14.

Articolo 32 Stabilità delle operazioni

1. In conformità all'articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa in materia di aiuti di stato, i beneficiari si impegnano, per un periodo di almeno cinque anni dal pagamento finale, a:

- a) non cessare o rilocalizzare l'attività produttiva oggetto del sostegno al di fuori dell'area del PSR;
- b) non cedere la proprietà delle infrastrutture oggetto del sostegno procurando un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) non porre in essere modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione oggetto del sostegno, compromettendone gli obiettivi originari.

2. In conformità all'articolo 71, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, i beneficiari di cui al comma 1 si impegnano a non delocalizzare l'attività produttiva oggetto del sostegno al di fuori dell'Unione europea per un periodo di almeno dieci anni dal pagamento finale, salvo nei casi in cui siano una PMI.

3. In conformità all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità dopo la presentazione di una domanda di sostegno o di pagamento, non è concesso o erogato alcun sostegno al beneficiario cedente in relazione all'azienda ceduta.

4. Nel caso di cui al comma 3, il cessionario subentra nella domanda di sostegno o di pagamento se:

- a) informa l'Ufficio attuatore entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta cessione e richiede il subentro nella domanda di sostegno o di pagamento;
- b) presenta i documenti giustificativi richiesti dall'Ufficio attuatore;
- c) possiede i requisiti di ammissibilità per l'accesso al sostegno e l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione.

5. Per operazioni realizzate su beni immobili, o comunque ad essi inerenti, i beneficiari sono proprietari o titolari di altro diritto reale coerente con l'operazione finanziata oppure titolari di diritto personale di godimento con espressa facoltà di eseguire miglioramenti, addizioni e trasformazioni.

6. La disponibilità giuridica di cui al comma 5 è garantita per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di cui al comma 1.

7. Il vincolo quinquennale di destinazione vale anche per i beni mobili oggetto del sostegno, fatto salvo quanto previsto al comma 8.

8. La sostituzione di beni mobili oggetto di sostegno con altri aventi caratteristiche, capacità e valore almeno corrispondenti a quelli sostituiti è ammessa senza alcun tipo di finanziamento pubblico, previa acquisizione del parere positivo del competente Ufficio attuatore, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) modifiche normative che rendono necessaria la sostituzione;
- b) esigenze di adeguamento alle normative sulla sicurezza sul lavoro;
- c) guasti che compromettano la funzionalità dei beni oggetto di contributo.

9. Gli impegni a carico del bene sostituito ai sensi del comma 8 sono trasferiti al bene che sostituisce per il rimanente periodo di impegno.

10. Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto del sostegno necessiti di essere spostato, durante il periodo di non alienabilità, dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio regionale, il beneficiario ne dà preventiva comunicazione all'Ufficio attuatore. Tale spostamento non deve comportare un indebito vantaggio, derivante dalla disapplicazione dei criteri di selezione utilizzati per l'attribuzione dei punteggi.

Articolo 33 Monitoraggio fisico e finanziario

1. Il beneficiario di operazioni di costo ammesso uguale o superiore a euro 150.000,00, a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno, entro il mese successivo alla scadenza di ogni semestre, trasmette all'ufficio attuatore, mediante PEC o mediante compilazione su SIAN, i seguenti dati relativi all'avanzamento fisico e finanziario dell'operazione finanziata:

- a) l'importo dei costi sostenuti nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi: fornitore, data e numero fattura, oggetto della stessa;
- b) l'importo dei costi liquidati nel semestre di riferimento, indicando per ciascuno di essi la data e il numero del pagamento;

- c) l'importo del costo sostenuto complessivamente dall'inizio dell'operazione;
- d) i dati fisici inerenti all'avanzamento dell'opera;
- e) ogni altro elemento ritenuto utile dall'Amministrazione e comunicato prontamente al beneficiario.

Articolo 34 Divieto di contribuzione

1. Gli interventi finanziati in attuazione del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento pubblico, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. Ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, non è ammessa la concessione del sostegno a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualsiasi titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti ed affini sino al secondo grado, qualora detti rapporti assumano rilevanza ai fini della concessione.

Articolo 35 Impegni essenziali

Gli impegni essenziali a carico del beneficiario sono:

- 1) avviare le operazioni ammesse a finanziamento entro i termini indicati nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 22, comma 4;
 - 2) non avere beneficiato di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione finanziata;
 - 3) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 6, 11 e 12, fino alla liquidazione a saldo del sostegno;
 - 4) osservare e mantenere gli impegni e obblighi inerenti l'operazione ammessa a finanziamento e realizzare le operazioni finanziate conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno, fatte salve le varianti sostanziali autorizzate o autorizzabili;
 - 5) rispettare il periodo di stabilità delle operazioni di cui all'articolo 32;
 - 6) consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - 7) non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30 per cento;
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la decadenza dal sostegno. Gli uffici attuatori revocano il provvedimento di concessione e provvedono al recupero delle somme eventualmente già liquidate.
 3. Le modalità di controllo del rispetto degli impegni di cui al comma 1 sono indicate all'allegato G).
 4. Il beneficiario è tenuto alla restituzione dei fondi indebitamente ricevuti.

Articolo 36 Impegni accessori

1. Gli impegni accessori a carico del beneficiario sono:

- 1) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti realizzati in base all'operazione finanziata fino alla liquidazione del saldo;
- 2) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione delle varianti sostanziali preventivamente all'avvio della variante;
- 3) richiedere la concessione di eventuali proroghe entro i termini di conclusione fissati dal provvedimento di concessione di cui all'art.22 comma 4;
- 4) rispettare la normativa sugli appalti pubblici anche per i beneficiari privati che rientrano nei casi previsti dalla normativa medesima;
- 5) trasmettere entro le scadenze fissate, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione sull'avanzamento del programma alle scadenze fissate dall'Autorità di Gestione;
- 6) conservare separatamente tutta la documentazione relativa agli interventi finanziati;
- 7) garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione, in conformità a quanto stabilito dall'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 669/2016 ed, in particolare durante l'attuazione dell'operazione:
 - riportare per ogni azione di informazione e comunicazione, l'emblema dell'Unione conforme agli standard grafici quali presentati sul sito ufficiale dell'Unione, unitamente alla seguente indicazione: "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";
 - fornire sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove presente, una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui

beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, con l'evidenza del sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;

- per le operazioni che non rientrano nei casi di cui al punto 4) e che beneficiano di un sostegno superiore a 50.000 euro collocare in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster, di formato minimo A3, o una targa informativa sull'operazione che evidenzino il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione europea. Una targa informativa deve essere affissa presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader;
- per le operazioni di finanziamento in infrastrutture o opere di costruzione, il cui sostegno supera 500.000 euro esporre, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti, che evidenzi il sostegno finanziario dell'Unione europea e, entro tre mesi dal completamento, una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni, in un luogo facilmente visibile al pubblico, che indichi il nome e il principale obiettivo dell'operazione e metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione europea;

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la riduzione delle somme concesse. Gli uffici attuatori revocano parzialmente il provvedimento di concessione e provvedono al recupero delle somme eventualmente già liquidate.

3. Le modalità di controllo del rispetto degli impegni accessori, nonché le percentuali di riduzione dei sostegni concessi sono indicate nell'allegato G).

4. Ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Ministeriale n.3536, dell'8 febbraio 2016 (Disciplina di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale) dove si accertino violazioni, relative ad impegni di gravità, entità e durata di livello massimo il beneficiario è escluso dal sostegno e l'ufficio attuatore provvede alla revoca del provvedimento di concessione e recupero degli importi indebitamente erogati.

Articolo 37 Ritiro delle domande di sostegno, di pagamento e dichiarazioni

1. Una domanda di sostegno o di pagamento o una dichiarazione può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.

2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro, in formato elettronico sul SIAN.

3. L'Ufficio attuatore prende atto, con proprio provvedimento, del ritiro di cui al comma 1.

4. Non è ammesso il ritiro della domanda di sostegno, di pagamento o di una dichiarazione se il beneficiario è già stato informato:

- a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
- b) che è stata comunicata l'intenzione di svolgere un controllo in loco;
- c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.

5. Il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

Articolo 38 Errori palesi

1. Le domande di sostegno e di pagamento, nonché gli eventuali documenti giustificativi possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in caso di errori palesi, riconosciuti tali dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

2. Sono errori palesi quelli:

- a) che attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande o dei suoi allegati, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
- b) che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'Ufficio attuatore o dell'Organismo pagatore.

3. La correzione degli errori di cui al comma 2 avviene con atto dell'ufficio attuatore su richiesta del beneficiario, anche a seguito di indicazione dell'ufficio attuatore stesso.

Articolo 39 Revoca del sostegno

1. In caso di mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 35 e 36, l'ufficio attuatore avvia il procedimento di revoca totale o parziale del sostegno e lo comunica al beneficiario ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000.
2. L'ufficio attuatore trasmette al beneficiario e alla struttura responsabile il provvedimento di revoca di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla sua adozione. Gli importi indebitamente percepiti sono recuperati ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Organismo pagatore e, per quanto non previsto, ai sensi degli articoli 49 e 50 della legge regionale 7/2000.

Articolo 40 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 si considerano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali i seguenti casi:
 - a) il decesso del beneficiario;
 - b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
 - c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - e) un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
2. Il beneficiario comunica all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui è in condizione di farlo.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno concesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

Articolo 41 Controlli ex post

1. L'organismo pagatore o l'eventuale soggetto dallo stesso delegato effettua i controlli ex post per verificare il rispetto degli impegni, di cui agli articoli 35 e 36, per i quali il beneficiario è tenuto al rispetto anche dopo la liquidazione del sostegno.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**Articolo 42 Disposizione di rinvio**

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea e nazionale in materia di sostegno allo sviluppo rurale, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000 e il "Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4." approvato con DPRReg 141/Pres del 7 luglio 2016.

Articolo 43 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 44 Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

ALLEGATO A)

MODALITA' DI CALCOLO DEL RISPARMIO IDRICO POTENZIALE E DELLA RIDUZIONE EFFETTIVA DEL CONSUMO D'ACQUA; STATO DEI CORPI IDRICI.**1. Calcolo del risparmio idrico potenziale**

Il risparmio idrico potenziale dell'intervento da confrontare con le soglie minime di cui all'art. 12, comma 1, lettera c) è calcolato tramite la seguente formula:

$$\text{Risparmio idrico potenziale} = [100 - (\% \text{ efficienza impianto esistente}) \times 100 / (\% \text{ efficienza impianto nuovo})] / 100$$

Nella tabella 1.1 "Efficienza delle tecniche irrigue" sono riportati i valori di efficienza e le classi di efficienza delle differenti tecniche irrigue comunemente impiegate.

Nella tabella 1.2 "Risparmio idrico potenziale" sono riportati i valori di risparmio idrico potenziale conseguibile con le diverse combinazioni di impianto irriguo esistente verso impianto irriguo nuovo.

Tabella 1.1 "Efficienza delle tecniche irrigue"

Cod.	Tecniche irrigue	Efficienza %	Classe di efficienza %
01	Scorrimento e sommersione con alimentazione per gravità	10	B
02	Scorrimento e sommersione con alimentazione per sollevamento meccanico	10	B
03	Infiltrazione laterale da solchi	10	B
04	Manichetta forata ad alta portata	20	B
05	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori ad alta pressione (> 3,5 bar)	40	M
06	Rotolone con irrigatore a lunga gittata o barra nebulizzatrice, senza centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	50	M
07	Pivot o Rainger con irrigatori, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	55	M
08	Tubazioni mobili o fisse con irrigatori a bassa pressione (< 3,5 bar)	60	M
09	Rotolone con irrigatore a lunga gittata dotato di manometro sulla macchina e sull'irrigatore, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	60	M
10	Impianti microirrigui con erogatori con coefficiente di variazione di portata > al 5% per impianti a goccia e > al 10% per impianti a spruzzo o di età > a 10 anni	60	M
11	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, senza sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	65	M
12	Spruzzatori sovrachioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 10%	70	A
13	Spruzzatori sottochioma con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 10%	80	A
14	Pivot o Rainger con irrigatori sopra o sotto trave, funzionanti con	85	A

	pressioni < 3 bar, e dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento		
15	Rotolone con barra nebulizzatrice a bassa pressione (< 3,5 bar) dotato di manometro sulla macchina e sulla barra, centralina elettronica di controllo della velocità e della pluviometria	85	A
16	Pivot o Rainger attrezzati con calata per avvicinare l'erogatore alla coltura, funzionanti con pressioni < a 3 bar, dotati di sistema di controllo dei volumi e della velocità di avanzamento	90	A
17	Irrigazione a goccia con manichetta interrata per subirrigazione con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 5%	90	A
18	Ala gocciolante con erogatori aventi coefficiente di variazione della portata < al 5%	90	A

Tabella 1.2 "Risparmio idrico potenziale"

	Codice nuovo impianto	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Codice impianto esistente	Indice efficienza irrigua impianto %	40	50	55	60	60	60	65	70	80	85	85	90	90	90
01	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
02	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
03	10	75%	80%	82%	83%	83%	83%	85%	86%	88%	88%	88%	89%	89%	89%
04	20	50%	60%	64%	67%	67%	67%	69%	71%	75%	76%	76%	78%	78%	78%
05	40		20%	27%	33%	33%	33%	38%	43%	50%	53%	53%	56%	56%	56%
06	50			9%	17%	17%	17%	23%	29%	38%	41%	41%	44%	44%	44%
07	55				8%	8%	8%	15%	21%	31%	35%	35%	39%	39%	39%
08	60					0%	0%	8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
09	60						0%	8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
10	60							8%	14%	25%	29%	29%	33%	33%	33%
11	65								7%	19%	24%	24%	28%	28%	28%
12	70									13%	18%	18%	22%	22%	22%
13	80										6%	6%	11%	11%	11%
14	85											0%	6%	6%	6%
15	85												6%	6%	6%
Combinazione impianto esistente/impianto nuovo non ammissibile a finanziamento															

**ACCESSO INDIVIDUALE
ALLEGATO AL PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA DI CUI ALL'ARTICOLO
12 DEL BANDO**

RELAZIONE INTERVENTO 4.1.2 – EFFICIENTAMENTO DELL'USO DELL'ACQUA NELLE AZIENDE AGRICOLE - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

a) SCHEMA DI RELAZIONE “RELAZIONE INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO IRRIGUO” DEL PIANO AZIENDALE PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA

Nel caso in cui al domanda di sostegno preveda, in attuazione del tipo di intervento operazioni finalizzate al miglioramento, alla sostituzione di impianti irrigui esistenti o l'ampliamento della superficie irrigata è necessario valutare il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 12 del bando.

In relazione alle operazioni programmate devono essere fornite le informazioni di seguito richieste distinte in funzione dello stato del corpo idrico. Relativamente ai consumi d'acqua ex ante ed ex post le informazioni richieste possono essere raccolte utilizzando uno dei seguenti metodi:

- letture dei contatori d'acqua se esistenti;
- dati e informazioni forniti dall'Ente che eroga l'acqua, in tale caso la relativa dichiarazione è allegata alla domanda di sostegno;
- tabelle di cui al successivo punto b.1 ed il modello “condizioni di ammissibilità. xlsx” scaricabile dal sito della regione FVG sezione PSR 2014/2020.

All'interno del relativo paragrafo del Piano aziendale va riportato lo schema attinente all'intervento programmato selezionato tra i 4 punti di seguito indicati, secondo lo schema proposto nel modello in formato .xlsx.

Relativamente ai punti 2 e 4, in sede di rendicontazione, i consumi effettivi d'acqua e il risparmio effettivo, devono essere calcolati assumendo a riferimento le letture dei contatori come rilevate a seguito dell'esecuzione del test di funzionamento dell'impianto.

La relazione come sopra redatta e la documentazione attestante l'esecuzione del test di funzionamento dell'impianto devono essere allegate alla domanda di pagamento a saldo.

1. MIGLIORAMENTO O SOSTITUZIONE DI UN IMPIANTO IDRICO ESISTENTE – CORPO IDRICO IN CONDIZIONI BUONE - articolo 12, comma 1, lettera c) del bando.

L'operazione o parte di essa consiste nel miglioramento o nella sostituzione di un impianto di irrigazione esistente che attinge ad un corpo idrico superficiale o sotterraneo in condizioni BUONE per motivi inerenti alla quantità d'acqua

Devono essere fornite le seguenti informazioni:

- a. Descrizione della tipologia di intervento, indicare se trattasi di miglioramento o sostituzione di un impianto idrico esistente;
- b. Stato del corpo idrico di attingimento e fonte informativa utilizzata;
- c. Superficie irrigata interessata dall'impianto (ha);
- d. Impianto irriguo esistente. Riportare, assumendo a riferimento la tabella 1 “tecniche irrigue”, di cui all'allegato A) al bando, la descrizione e il tipo di impianto, il relativo codice, l'efficienza espressa in percentuale %, la classe di efficienza;
- e. Nuovo impianto irriguo. Riportare, assumendo a riferimento la tabella 1 “tecniche irrigue”, di cui all'allegato A al bando, la descrizione e il tipo di impianto, il relativo codice, l'efficienza espressa in percentuale %, la classe di efficienza;

- f. Risparmio idrico potenziale (RIP), minimo richiesto in funzione del tipo di intervento programmato, espresso in percentuale, previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera c) del bando (a seconda dei casi 5 – 10 – 25%);
- g. Risparmio idrico potenziale (RIP) ottenibile con il miglioramento o la sostituzione dell'impianto, espresso in percentuale (%), individuato in tabella 1.2 "risparmio idrico potenziale" e calcolato applicando la formula indicata al punto 2 dell'allegato A al bando.

2. MIGLIORAMENTO O SOSTITUZIONE IMPIANTO IDRICO ESISTENTE – CORPO IDRICO IN CONDIZIONI NON BUONE – articolo 12, comma 1, lettera d) del bando.

L'operazione o parte di essa consiste nel miglioramento o nella sostituzione di un impianto di irrigazione esistente che attinge ad un corpo idrico superficiale o sotterraneo in condizioni NON BUONE per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

L'intervento deve garantire una riduzione effettiva del consumo dell'acqua, a livello di intervento, pari ad almeno il 50% per cento del risparmio idrico reso possibile dall'intervento.

Inoltre, nel caso di intervento in un'unica azienda agricola, l'intervento deve comportare anche una riduzione del consumo di acqua totale dell'azienda pari ad almeno il 50 per cento del risparmio idrico potenziale reso possibile a livello dell'intervento. Il consumo di acqua totale dell'azienda include l'acqua venduta dall'azienda.

Oltre a quanto indicato al punto 1, devono essere fornite anche le seguenti informazioni in relazione all'impianto e all'azienda:

2.1 IMPIANTO

- a. Deficit idrico medio e fonte informativa (mc/ha); a supporto della valutazione si può fare riferimento alla successiva tabella "deficit idrico medio nelle diverse condizioni pedoclimatiche e colturali della Regione;
- b. Deficit idrico medio dell'impianto esistente (mc);
- c. Stima del consumo idrico dell'impianto esistente nell'anno medio ex ante (mc);
- d. Stima del consumo idrico del nuovo impianto nell'anno medio ex post (mc). **In sede di rendicontazione la relazione dovrà indicare il dato come rilevato dalla lettura del contatore d'acqua;**
- e. RIP ottenibile dall'impianto (mc) individuato in tabella 1.2 "risparmio idrico potenziale" e calcolato applicando la formula indicata al punto 2 dell'allegato A) al bando;
- f. Stima della Riduzione effettiva del consumo di acqua (RIE) dell'impianto. La riduzione effettiva del consumo di acqua deve essere almeno pari a $RIP * 0,50$ (mc). **In sede di rendicontazione la riduzione effettiva del consumo d'acqua dovrà essere determinata applicando il dato come rilevato dalla lettura del contatore d'acqua.**

2.2 AZIENDA

- g. Consumo idrico aziendale nell'anno medio ex ante (mc) (\sum consumi idrici degli impianti aziendali);
- h. Volume di acqua irrigua venduta dall'azienda ex ante (mc);
- i. Volume totale aziendale ex ante (mc) G+H;
- j. Consumo idrico aziendale nell'anno medio ex post (mc) (\sum consumi idrici degli impianti aziendali);
- k. Volume di acqua irrigua venduta dall'azienda ex post (mc);
- l. Volume totale aziendale ex post (mc).

In sede di rendicontazione il volume totale dell'acqua aziendale dovrà essere determinato tenuto conto delle letture dei contatori.

3. AUMENTO NETTO DELLA SUPERFICIE IRRIGATA CONSEGUENTE AL MIGLIORAMENTO/SOSTITUZIONE E AMPLIAMENTO DI UN IMPIANTO IRRIGUO ESISTENTE – CORPO IDRICO IN CONDIZIONI BUONE – articolo 12, comma 1, lettera g) del bando.

--

L'operazione programmata o parte di essa comporta un aumento netto della superficie irrigua a seguito del:

- Miglioramento o sostituzione di un impianto irriguo esistente e contestuale realizzazione di un nuovo impianto irriguo oppure
- Miglioramento sostituzione di un impianto irriguo esistente e contestuale ampliamento dello stesso.

La tecnica irrigua proposta per l'ampliamento deve garantire un'efficienza irrigua pari o superiore a quella proposta per la sostituzione o comunque con efficienza "ALTA".

Devono essere fornite le stesse informazioni di cui al punto 2.1 IMPIANTO in relazione all'impianto in sostituzione nonché le seguenti informazioni in relazione all'ampliamento della superficie irrigata (nuovo impianto o ampliamento) con l'avvertenza che il RIP derivante dalla realizzazione dell'intervento nel suo insieme è pari almeno al 5%

- a. Risparmio idrico effettivo dell'impianto in sostituzione (mc);
- b. Descrizione della tipologia intervento;
- c. Stato del corpo idrico di attingimento;
- d. Superficie interessata dall'impianto irriguo (ha);
- e. Impianto nuovo/ampliamento (descrizione, codice, efficienza %, classe di efficienza);
- f. Deficit idrico medio e fonte informativa(mc/ha); a supporto della valutazione si può fare riferimento alla tabella "deficit idrico medio nelle diverse condizioni pedoclimatiche e colturali della Regione";
- g. Deficit idrico medio dell'impianto nuovo/ampliamento (mc);
- h. Consumo idrico dell'impianto nuovo/ampliamento nell'anno medio ex ante (mc).

4. AUMENTO NETTO DELLA SUPERFICIE IRRIGATA CONSEGUENTE AL MIGLIORAMENTO/SOSTITUZIONE E AMPLIAMENTO DI UN IMPIANTO IRRIGUO ESISTENTE – CORPO IDRICO IN CONDIZIONI NON BUONE – articolo 12, comma 1, lettera h) del bando.

L'operazione programmata o parte di essa comporta un aumento netto della superficie irrigua a seguito del:

- miglioramento/sostituzione di un impianto irriguo esistente e contestuale realizzazione di un nuovo impianto irriguo oppure
- miglioramento/sostituzione di un impianto irriguo esistente e contestuale ampliamento dello stesso, l'impianto attinge ad un corpo idrico superficiale o sotterraneo in condizioni sia buone che non buone per motivi inerenti alla quantità d'acqua.

La tecnica irrigua proposta per l'ampliamento deve garantire un'efficienza irrigua pari o superiore a quella proposta per la sostituzione o comunque con efficienza "ALTA".

Devono essere fornite le stesse informazioni di cui al punto 3 con l'avvertenza che il RIP derivante dalla realizzazione dell'intervento nel suo insieme è pari almeno alle percentuali indicate all'articolo __, comma __, lettera __) del bando e l'intervento, nel suo insieme, garantisce una riduzione effettiva del consumo dell'acqua a livello di intervento pari almeno al 50% del RIP reso possibile dall'intervento nell'impianto di irrigazione esistente.

Per uniformare e semplificare la compilazione delle informazioni richieste il tecnico può utilizzare il foglio di calcolo all'uopo predisposto e scaricabile dal sito della regione FVG sezione PSR 2014/2020.

b)BILANCIO IDRICO

Il modello di bilancio idrico applicato per la definizione del deficit idrico si fonda sull'equazione di conservazione della massa applicata ad un serbatoio unico (lo strato esplorato dalle radici) con riserva facilmente utilizzabile massima (**RFUm**), considerata pari a 2/3 della riserva utile massima (**AWC**).

Rispetto al serbatoio vengono computate le entrate - pioggia (**RR**) e risalita da falda (**Fa**) - e le uscite; queste ultime sono rappresentate dall'evapotraspirazione massima culturale (**ETm**), dal ruscellamento superficiale (**R**) e dalla percolazione (**P**).

$$\text{Deficit idrico medio} = RR + Fa + AWC - ETm - R - P$$

Per la zonazione del territorio regionale è stato utilizzato il parametro climatico del deficit pluviometrico estivo. il cui calcolo si basa tra la differenza tra uscite - evapotraspirazione potenziale (**ETp**) ed entrate - pioggia (**RR**).

$$\text{Deficit pluviometrico estivo} = ETp - RR$$

b.1 – TABELLE DI CALCOLO DEL DEFICIT IDRICO

a) ORDINAMENTO CULTURALE CON ESIGENZE IRRIGUE

Ordinamento culturale con **esigenze idriche elevate**:

rotazioni con prevalenza di sarchiate quali: barbabietola, girasole, mais, patata, soia, tabacco;

rotazioni con prevalenza di orticole in pieno campo quali: cocomero, melanzana, melone, peperone, pomodoro, zucca, zucchini;

colture legnose agrarie quali: actinidia, pioppo.

Per differenza si assume che altri ordinamento culturali abbiano esigenze idriche medie.

b) VALORI DI DEFICIT IDRICO MEDIO DI RIFERIMENTO REGIONALE PER IL CALCOLO DEI CONSUMI IDRICI RICHIESTI NELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' (vedi bibliografia)

tipologia di suolo	Deficit idrico medio (mc/ha)			
	deficit pluviometrico estivo alto		deficit pluviometrico estivo basso	
	ordinamento culturale con esigenze idriche		ordinamento culturale con esigenze idriche	
	elevate	medie	elevate	medie
sottili-grossolani	3250	2750	2500	2000
sottili-medio impasto	2665	2255	2050	1640
sottili-pesanti	2340	1980	1800	1440
mediamente profondi-grossolani	2860	2420	2200	1760
mediamente profondi-medio impasto	2275	1925	1750	1400
mediamente profondi-pesanti	1950	1650	1500	1200
profondi-grossolani	2470	2090	1900	1520
profondi-medio impasto	1885	1595	1450	1160
profondi-pesanti	1560	1320	1200	960

c) DEFICIT PLUVIOMETRICO ESTIVO

ALTO
PROVINCIA DI GORIZIA
Doberdò del Lago
Fogliano - Redipuglia
Grado
Monfalcone
Ronchi dei Legionari
Sagrado
San Canzian d'Isonzo
San Pier d'Isonzo
Staranzano
Turriaco
Villesse

PROVINCIA DI PORDENONE
Azzano Decimo
Brugnera
Caneva
Casarsa della Delizia
Chions
Cordovado
Fiume Veneto
Fontanafredda
Morsano al Tagliamento
Pasiano di Pordenone
Polcenigo
Porcia
Pordenone
Prata di Pordenone
Pravisdomini
Sacile
San Vito al Tagliamento
Sesto al Reghena
Zoppola

PROVINCIA DI TRIESTE
Duino Aurisina
Monrupino
Muggia
San Dorligo della Valle
Sgonico
Trieste

PROVINCIA DI UDINE
Aiello del Friuli
Aquileia
Bagnaria Arsa

BASSO
PROVINCIA DI GORIZIA
Capriva del Friuli
Cormons
Dolegna del Collio
Farra d'Isonzo
Gorizia
Gradisca d'Isonzo
Mariano del Friuli
Medea
Moraro
Mossa
Romans d'Isonzo
San Floriano del Collio
San Lorenzo Isontino
Savogna d'Isonzo

PROVINCIA DI PORDENONE
Andreis
Arba
Aviano
Barcis
Budoia
Castelnovo del Friuli
Cavasso Nuovo
Cimolais
Claut
Clauzetto
Cordenons
Erto e Casso
Fanna
Frisanco
Maniago
Meduno
Montereale Valcellina
Pinzano al Tagliamento
Roveredo in Piano
San Giorgio della Richinvelda
San Martino al Tagliamento
San Quirino
Sequals
Spilimbergo
Tramonti di Sopra
Tramonti di Sotto
Travesio
Vajont
Valvasone Arzene

BASSO
segue
Coseano
Dignano
Dogna
Drenchia
Enemonzo
Faedis
Fagagna
Flaibano
Forgaria nel Friuli
Forni Avoltri
Forni di Sopra
Forni di Sotto
Gemona del Friuli
Grimacco
Lauco
Lestizza
Ligosullo
Lusevera
Magnano in Riviera
Majano
Malborghetto - Valbruna
Manzano
Martignacco
Mereto di Tomba
Moggio Udinese
Moimacco
Montenars
Mortegliano
Moruzzo
Nimis
Osoppo
Ovaro
Pagnacco
Palmanova
Paluzza
Pasian di Prato
Paularo
Pavia di Udine
Pontebba
Povoletto
Pozzuolo del Friuli
Pradamano
Prato Carnico
Premariacco
Preone

BASSO
segue
Tarcento
Tarvisio
Tavagnacco
Tolmezzo
Torreano
Trasaghis
Treppo Carnico
Treppo Grande
Tricesimo
Trivignano Udinese
Udine
Venezzone
Verzegnis
Villa Santina
Visco
Zuglio

Bertiolo	Vito d'Asio	Prepetto
Campolongo Tapogliano	Vivaro	Pulfero
Carlino		Ragogna
Castions di Strada		Ravaschetto
Cervignano del Friuli	PROVINCIA DI UDINE	Raveo
Codroipo	Amaro	Reana del Rojale
Fiumicello	Ampezzo	Remanzacco
Gonars	Arta Terme	Resia
Latisana	Artegna	Resiutta
Lignano Sabbiadoro	Attimis	Rigolato
Marano Lagunare	Basiliano	Rive d'Arcano
Muzzana del Turgnano	Bicinicco	San Daniele del Friuli
Palazzolo dello Stella	Bordano	San Giovanni al Natisone
Pocenia	Buja	San Leonardo
Porpetto	Buttrio	San Pietro al Natisone
Precenicco	Camino al Tagliamento	San Vito al Torre
Rivignano Teor	Campoformido	San Vito di Fagagna
Ronchis	Cassacco	Santa Maria la Longa
Ruda	Cavazzo Carnico	Sauris
San Giorgio di Nogaro	Cercivento	Savogna
Talmassons	Chiopris - Viscone	Sedegliano
Terzo di Aquileia	Chiusaforte	Socchieve
Torviscosa	Cividale del Friuli	Stregna
Varmo	Colloredo di Monte Albano	Sutrio
Villa Vicentina	Comeglians	Taipana
	Corno di Rosazzo	

segue

segue

d) CLASSIFICAZIONE DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI E SUPERFICIALI:

Il dato relativo alla classificazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei va richiesto al servizio competente della Regione: "Direzione centrale ambiente ed energia", Area Tutela geologico-idrico-ambientale, Servizio "Disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento"

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- A. Cicogna, S. Barbieri, G. Michelutti, D. Bianco (2008) – *Deficit idrico delle colture e giorni di stress idrico. Pianura e colline del pordenonese*. Ed. Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia (<http://www.ersa.fvg.it/tematiche/suoli-e-carte-derivate/cartografia-derivata/Deficit-idrico-colture/>).
- A. Cicogna, S. Barbieri, G. Michelutti, D. Bianco (2008) – *Deficit idrico delle colture e giorni di stress idrico. Province di Gorizia e Trieste*. Ed. Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia (<http://www.ersa.fvg.it/tematiche/suoli-e-carte-derivate/cartografia-derivata/Deficit-idrico-colture/>).
- R. Giovanardi, F. Danuso, G. Michelutti, P. Bellantone, D. Bulfoni, S. Mengon, G. Tassan Mazzocco (1995) – *Relazione tra caratteristiche chimico-fisiche e idrologiche nei suoli di pianura e collina del Friuli-Venezia Giulia*. Società Italiana di Agronomia su "Agronomia del Territorio".
- G. Michelutti, S. Mengon, G. Pividori (1991) – *Uniformità di distribuzione dell'acqua negli impianti irrigui a pioggia con irrigatori a media gittata*. Irrigazione e drenaggio n. 3.
- G. Michelutti, P. Nassimbeni (1992) – *Studio agronomico per la bonifica irrigua del comprensorio di Basiliano (2° Lotto)*. Centro regionale per la sperimentazione agraria del Friuli-Venezia Giulia (Pubblicazione ERSA per il Consorzio Ledra-Tagliamento).
- G. Michelutti, P. Bellantone, D. Bulfoni, S. Mengon, A. Deluisa, R. Giovanardi (1994). *Studio agronomico per la bonifica irrigua del comprensorio di Plasencis*. Notiziario ERSA n. 4.
- G. Michelutti, P. Bellantone, D. Bulfoni, S. Mengon, A. Deluisa, C. Bini, R. Giovanardi (1995) – *Comprensorio di Plasencis. I suoli e l'attitudine del territorio all'irrigazione*. Ente Regionale per lo Sviluppo dell'Agricoltura (Pubblicazione ERSA per il Consorzio Ledra-Tagliamento).
- G. Michelutti, S. Barbieri, S. Zanolla, D. Bianco (2003) – *Carta dei suoli del Comprensorio del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento*. Ente regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (Pubblicazione ERSA per il Piano di Bonifica Generale).
- G. Michelutti, S. Zanolla, S. Barbieri (2003) – *Suoli e paesaggi del Friuli Venezia Giulia. 1. Pianura e colline del pordenonese*. Ed. Ente regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia (volume 510 pp.).

G. Michelutti, S. Barbieri, D. Bianco, S. Zanolla, G. Casagrande (2006) - *Suoli e paesaggi del Friuli Venezia Giulia - 2. Province di Gorizia e Trieste*. Ed. Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli Venezia Giulia (volume 648 pp.).

P. Nassimbeni, G. Michelutti, S. Menegon (1990) - *Stima dei deficit idrici delle colture nella pianura friulana* (Pubblicazione CRSA per il Consorzio Ledra-Tagliamento).

ALLEGATO B)

AREE SVANTAGGIATE DI CUI ALL'ARTICOLO 32 DEL REGOLAMENTO (UE) 1305/2013

Le zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici di cui all'articolo 32 del regolamento (UE)1305/2015 sono le zone montane sotto elencate, per le zone parzialmente montane (con P indicata a fianco del comune) le rispettive zone di vincolo sono delimitate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della Legge regionale n.33/2002, rinvenibili al seguente link:

http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/Forme_Associative/comunita_montane/Cartografia_territorio_montano/

Provincia di Trieste		
Duino-Aurisina	San Dorligo della Valle (P)	Trieste (P)
Monrupino	Sgonico	
Provincia di Udine		
Amaro	Lauco	Resiutta
Ampezzo	Ligosullo	Rigolato
Arta Terme	Lusevera	San Leonardo
Artegna (P)	Magnano in Riviera (P)	San Pietro al Natisone
Attimis	Malborghetto Valbruna	Sauris
Bordano	Moggio Udinese	Savogna
Cavazzo Carnico	Montenars	Socchieve
Cercivento	Nimis (P)	Stregna
Chiusaforte	Ovaro	Sutrio
Cividale del Friuli (P)	Paluzza	Taipana
Comeglians	Paularo	Tarcento (P)
Dogna	Pontebba	Tarvisio
Drenchia	Povoletto (P)	Tolmezzo
Enemonzo	Prato Carnico	Torreano
Faedis (P)	Preone	Trasaghis
Forgaria nel Friuli	Prepotto	Treppo Carnico
Forni Avoltri	Pulfero	Venezzone
Forni di Sopra	Ravaschetto	Verzegnis
Forni di Sotto	Raveo	Villa Santina
Gemona del Friuli (P)	Resia	Zuglio
Grimacco		
Provincia di Pordenone		
Andreis	Claut	Pinzano al Tagliamento (P)
Arba	Clauzetto	Polcenigo
Aviano	Erto e Casso	Sequals (P)
Barcis	Fanna	Tramonti di Sopra
Budoia	Frisanco	Tramonti di Sotto
Caneva (P)	Maniago	Travesio
Castelnovo del Friuli	Meduno	Vito d'Asio
Cavasso Nuovo	Montereale Valcellina	Vivaro
Cimolais		
Provincia di Gorizia		
Capriva del Friuli (P)	Gorizia (P)	Sagrado
Comons (P)	Monfalcone (P)	San Floriano del Collio
Doberdò del Lago	Mossa (P)	San Lorenzo Isontino (P)
Dolegna del Collio	Ronchi dei Legionari (P)	Savogna d'Isonzo
Fogliano Redipuglia (P)		

ALLEGATO C)**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO****1. Documentazione da allegare alle domande di sostegno**

Alla domanda di sostegno, anche semplificata, è allegata la seguente documentazione:

a) Documentazione di carattere generale

1. copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di sostegno – solo nel caso di presentazione della domanda semplificata;
2. piano aziendale:
 - domanda semplificata: relazione contenete tutti gli elementi di cui all'articolo 7
 - domanda a SIAN: piano aziendale debitamente compilato a SIAN ;
3. dichiarazione di un tecnico abilitato e indipendente attestante conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale, parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC), che l'operazione:
 - a) comporta rischi per l'ambiente ed è soggetta a valutazione dell'impatto ambientale conformemente a quanto disposto all'articolo 5 oppure
 - b) non comporta rischi per l'ambiente.
4. per le operazioni che comportano rischi per l'ambiente, ove già disponibile, valutazione dell'impatto ambientale redatta conformemente a quanto richiesto dall'articolo 5 del presente bando, in caso contrario, la valutazione dell'impatto ambientale è presentata entro il termine fissato nell'articolo medesimo.
5. prospetto contenente i seguenti dati: numero dipendenti assunti a tempo e indeterminato, matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, tipologia di CCNL applicato al personale;
6. per le cooperative e loro consorzi copia del libro dei soci con indicazione del numero dei soci Conferenti
7. copia di eventuali certificazioni volontarie;
8. copia di eventuali disciplinari interni di produzione;
9. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante l'adesione ad eventuali regimi di qualità indicati all'art. 16 del regolamento (UE) 1305/2013;
10. nel caso di partecipazione a una rete di impresa costituita ai sensi della legge regionale 4/2013 o dal decreto legge 5/2009 convertito con legge 33/2009, copia del relativo contratto.
11. Se non contenuta nella domanda di sostegno, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante:
 - a) il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui agli articolo 6,11 e 12 del Bando
 - b) che l'impresa non è azienda in difficoltà
 - c) che l'azienda non è destinataria di un ordine di recupero pendente

b) Documentazione relativa agli impianti irrigui

1. relazione contenete gli elementi previsti dall'allegato A) ivi compresi gli schemi di calcolo;
2. nel caso di interventi che comportano un aumento netto della superficie irrigata che interessa un dato corpo di terreno o di acque di superficie analisi ambientale, effettuata o approvata dall'autorità competente e che può anche riferirsi a gruppi di aziende, che dimostra che l'investimento non avrà un impatto negativo significativo sull'ambiente.

c) Documentazione relativa alla realizzazione di opere edili o ad esse assimilabili:

1. progetto definitivo, redatto da un tecnico abilitato indipendente ai fini della richiesta delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, costituito da elaborati e tavole grafiche progettuali , eventuali layout, planimetrie relative alle particelle interessate dagli interventi e relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire;

- 2.dichiarazione sostitutiva resa da un tecnico abilitato indipendente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, con la quale lo stesso attesta che il progetto di cui alla lettera d), punto 1, corrisponde a quello presentato per ottenere le necessarie autorizzazioni comunali ;
- 3.copia delle mappe catastali delle particella catastali sulle quali si intende eseguire le opere con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse;
- 4.copia della cartografia C.T.R. in scala 1:5.000 con il posizionamento delle superfici aziendali e della localizzazione degli interventi;
5. dettagliato computo metrico estimativo redatto e sottoscritto dal tecnico abilitato indipendente progettista sulla base delle voci di costo contenute nel prezzario regionale dei lavori pubblici -o del prezzario per i lavori in agricoltura approvati con delibera della Giunta regionale per i miglioramenti fondiari;
6. nel caso di lavori o prestazioni non previste nel prezzario regionale dei lavori pubblici di cui al numero 4, analisi dei prezzi predisposta dal tecnico abilitato progettista redatta utilizzando i prezzi relativi alla mano d'opera, ai noleggi e ai materiali a piè d'opera indicati nel suddetto prezzario regionale dei LLPP;
- 7.nel caso di fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario, computo metrico estimativo redatto utilizzando i costi previsti nel prezzario per i lavori in agricoltura approvato con delibera della Giunta regionale, con una riduzione forfettaria dei prezzi pari al 15 per cento;
- 8.nel caso di fornitura di opere, di beni e servizi senza pagamento in denaro ed effettuati direttamente dal beneficiario, dichiarazione del tecnico abilitato progettista attestante che:
 - a)consistono in lavori riconducibili al normale esercizio dell'attività agricola con esclusione dei lavori edili, ivi compresa qualsiasi operazione di scavo per edifici e relativi impianti tecnologici, e per la realizzazione di invasi artificiali;
 - b) sono pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporanea, all'azienda;
 - c) sono previsti nel prezzario regionale per i lavori agricoli, in vigore alla data di presentazione della domanda di sostegno, per la valutazione di investimenti relativi al tipo di operazione considerata;
 - d) il valore e la fornitura di opere, di beni e servizi sono valutati e verificati in modo indipendente;
 - e) non sono collegati a misure di ingegneria finanziaria;
9. qualora il richiedente sia già in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori in progetto, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dei lavori con indicati gli estremi delle stesse.
10. qualora il richiedente non sia in possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante che per l'intervento non sono state richieste le relative autorizzazioni oppure che sono state richieste ma non ancora rilasciate oppure che le relative comunicazioni non sono state presentate;

d) Documentazione relativa all'acquisto di impianti, attrezzature, macchinari e impianti tecnologici stabilmente infissi negli edifici

- 1.almeno tre preventivi di spesa tra loro comparabili rilasciati, antecedentemente alla presentazione della domanda di sostegno, da ditte fornitrici indipendenti e in concorrenza tra di loro, contenenti l'indicazione dettagliata dell'oggetto della fornitura e il relativo costo;
- 2.una relazione tecnico-economica del beneficiario, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido qualora non sia stato scelto quello con il costo più basso e sulla base di parametri tecnico-economici e per costi/benefici;
- 3.per macchinari o attrezzature o servizi specialistici innovativi, documentazione attestante la ricerca di mercato, attraverso listini prezzi o i tre preventivi, finalizzata ad ottenere informazioni comparative e indipendenti sui prezzi del prodotto o dei materiali che lo compongono o dei servizi specialistici da acquisire, nonché una relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico qualificato e indipendente, in cui si attesta la congruità del costo;
- 4.nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato e indipendente, in cui si attesta l'impossibilità, debitamente motivata, di individuare altre

imprese concorrenti in grado di fornire i beni, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

e) Documentazione relativa ad investimenti immateriali quali le spese tecniche, le consulenze, gli studi di fattibilità, o simili, se non indicati nel prezzario regionale di cui alla lettera c)

1. almeno tre preventivi, fra loro comparabili, forniti da professionisti diversi e indipendenti contenenti la dettagliata descrizione del servizio e il relativo costo. Ai preventivi sono allegati, ove pertinente, una serie di informazioni puntuali sul fornitore quali, a titolo esemplificativo, elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione);
2. nel caso non sia possibile disporre di tre preventivi, una relazione descrittiva corredata degli elementi necessari per la valutazione, con la quale il richiedente, dopo avere effettuato un'accurata indagine di mercato, attesta, motivandola debitamente, l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e indica l'importo degli stessi.

ALLEGATO D)

**CRITERI DI SELEZIONE DA APPLICARE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
CRITERI DI CARATTERE TRASVERSALE**

Descrizione criteri	Modalità di applicazione in funzione delle caratteristiche dell'azienda.	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Aziende Giovani	Aziende con giovani al primo insediamento in possesso dei requisiti previsti dal regolamento (UE) 1305/2013.		7	Il punteggio è assegnato se il capo azienda è giovane, è in possesso di adeguate competenze professionali e l'insediamento dello stesso è avvenuto entro i 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto.
	Aziende con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane insediato in agricoltura nei 5 anni antecedenti alla domanda di aiuto.	Non cumulabili fra loro	4	Il punteggio è assegnato se il titolare o contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante sono giovani insediati nell'azienda nei 5 anni antecedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto.
	Aziende con titolare o contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, o socio amministratore o legale rappresentante giovane.		3	Il punteggio è assegnato se il titolare o il contitolare, con poteri di amministrazione straordinaria o ordinaria, o il socio amministratore o il legale rappresentante dell'azienda sono giovani alla data di presentazione della domanda di aiuto, verifica dell'età.
Settore produttivo del beneficiario determinato sulla base dello SO risultante dal piano aziendale alla presentazione della domanda di aiuto (pertinenza e prevalenza dell'operazione).	Lattiero caseario e zootecnica da latte		12	Il punteggio è assegnato tenuto conto della prevalenza e pertinenza dell'operazione proposta rispetto al settore produttivo prevalente dell'azienda determinato in base allo Standard Output dell'azienda richiedente calcolato alla data di presentazione della domanda di aiuto. Il dato relativo allo SO è confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale (situazione ex POST) sulla base dei risultati derivanti dalla realizzazione dell'operazione. Nel caso di operazioni inerenti all'avvio o al potenziamento di altri settori produttivi non prevalenti o non presenti alla data di presentazione della domanda di aiuto, lo Standard output è calcolato in forma oggettiva sulla base dei risultati attesi
	Zootecnica da carne esclusi gli allevamenti di ovaiole		11	
	Colture pregiate (comprende frutticoltura, orticoltura, floricoltura, olivicoltura, vitivinicoltura, vivaismo viticolo)	Non cumulabili fra loro	8	
	Cereali proteoleaginosi		13	
	Altri settori		0	

Numero di unità lavorative iscritte all'INPS (gestione ex SCAU) con posizione previdenziale a tempo pieno alla data di presentazione della domanda di aiuto	Superiori a 4	Non cumulabili fra loro	4	dall'attuazione dell'operazione proposta. Il nuovo orientamento deve essere confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo.
	Tra 2 e 4			
Localizzazione dell'operazione	Uno	Cumulabile	2	Il punteggio è assegnato in base alla localizzazione prevalente delle operazioni, in termini finanziari, all'interno dell'area rurale di riferimento.
	Area rurali D			
	Area rurali C			
	Area rurali B			
	Poli urbani			
	Area svantaggiate di cui all'art. 32 del reg. (UE) 1305/2013			

POSITIVE RICADUTE AMBIENTALI

Descrizione criteri	Modalità di applicazione in funzione della pertinenza o della prevalenza dell'intervento	Cumulabilità	Punteggi	Modalità di applicazione
Interventi su impianti di irrigazione esistenti	Sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza bassa "B" (tabella in allegato A) con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza $\geq 60\%$ (tabella in allegato A))*	Non cumulabili fra loro	13	<p>Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di sostituzione di impianti di irrigazione esistenti da un sistema di classe di "bassa efficienza B" ad uno superiore garantendo un risparmio almeno $\geq 60\%$, determinato in base alle classi di efficienza indicate nelle tabelle irrigue di cui all'allegato A) e - l'impianto, finanziariamente, è prevalente rispetto al totale dell'operazione ammissibile per la quale è richiesto l'aiuto e - la SAU servita dall'impianto è prevalente rispetto alla SAU aziendale irrigata.

Sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza media "M" (tabella in allegato A) con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza \geq 17 % (tabella in allegato A))*	11	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi ammissibili: - di sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza media "M" con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza \geq 17 % in base alle classi di efficienza indicate nelle tabelle irrigue di cui all'allegato A) e - l'impianto, finanziariamente, è prevalente rispetto al totale dell'operazione ammissibile per la quale è richiesto l'aiuto e - la SAU servita dall'impianto è prevalente rispetto alla SAU aziendale irrigata.	11	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi ammissibili: - di sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza alta "A" con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza superiore al 6% in base alle classi di efficienza indicate nella tabelle irrigue di cui all'allegato A) e - l'impianto, finanziariamente, è prevalente rispetto al totale dell'operazione ammissibile per la quale è richiesto l'aiuto e - la SAU servita dall'impianto è prevalente rispetto alla SAU aziendale irrigata.		
					5	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi ammissibili: - di sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza alta "A" con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza superiore al 6% in base alle classi di efficienza indicate nella tabelle irrigue di cui all'allegato A) e - l'impianto, finanziariamente, è prevalente rispetto al totale dell'operazione ammissibile per la quale è richiesto l'aiuto e - la SAU servita dall'impianto è prevalente rispetto alla SAU aziendale irrigata.
Sostituzione di impianti di irrigazione esistenti con classe di efficienza alta "A" (tabella in allegato A) con altri impianti che garantiscono un miglioramento del grado di efficienza superiore al 6% (tabella in allegato A))*	3	Operazioni realizzate su impianti esistenti o su impianti che sostituiscono quelli esistenti, finalizzate all'efficiamento energetico ovvero impianti irrigui alimentati da FER.	Cumulabile	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi, ammissibili, finalizzati all'efficiamento energetico oppure all'alimentazione mediante l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili di impianti irrigui nuovi o esistenti o di impianti finalizzati al risparmio dell'uso dell'acqua.		
10					Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la sostituzione di impianti esistenti o la realizzazione di nuovi impianti associati a interventi su impianti di irrigazione esistenti, ivi compreso l'ampliamento di impianti esistenti, ammissibili a finanziamento e che interessano una superficie	
Superficie irrigua interessata dall'operazione	8	Non cumulabili fra	Non cumulabili fra	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la sostituzione di impianti esistenti o la realizzazione di nuovi impianti associati a interventi su impianti di irrigazione esistenti, ivi compreso l'ampliamento di impianti esistenti, ammissibili a finanziamento e che interessano una superficie		
					6	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la sostituzione di impianti esistenti o la realizzazione di nuovi impianti associati a interventi su impianti di irrigazione esistenti, ivi compreso l'ampliamento di impianti esistenti, ammissibili a finanziamento e che interessano una superficie
					6	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la sostituzione di impianti esistenti o la realizzazione di nuovi impianti associati a interventi su impianti di irrigazione esistenti, ivi compreso l'ampliamento di impianti esistenti, ammissibili a finanziamento e che interessano una superficie

(sostituzione di impianti esistenti o realizzazione di nuovi impianti)	interessata dall'investimento	loro	4	compresa tra quelle indicate nel criterio.
	Interventi oltre i 10,00 ha di superficie interessata dall'investimento			
Tipologia e specifica dei nuovi impianti o degli impianti esistenti	Creazione di invasi aziendali o altri sistemi di raccolta delle acque meteoriche con capienza fino a 250.000 mc (tutta la superficie irrigata oggetto della domanda di aiuto deve essere alimentata prevalentemente dall'invaso o dal sistema di raccolta)	Cumulabile	12	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di invasi aziendali o altri sistemi di raccolta delle acque meteoriche ammissibili a finanziamento e di capienza inferiore a 250.000 mc. Tutta la superficie irrigata oggetto della domanda di aiuto è alimentata, prevalentemente, con l'acqua raccolta dal bacino o dagli altri sistemi di accumulo delle acque meteoriche per i quali è richiesto l'aiuto. Il Piano di sviluppo aziendale, ai fini dell'assegnazione del punteggio, dettaglia l'utilizzo dell'acqua raccolta dagli invasi aziendali o dagli altri sistemi di raccolta.
	Interventi per il riutilizzo di acqua riciclata che non incida su un corpo idrico superficiale o sotterraneo (tutta la superficie irrigata oggetto della domanda di aiuto preveda l'utilizzo dell'acqua riciclata)	Cumulabile	3	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di interventi, ammissibili a finanziamento e che non incidono su un corpo idrico superficiale o sotterraneo, per il riutilizzo dell'acqua riciclata aziendale. Tutta la superficie irrigata oggetto della domanda di aiuto prevede l'utilizzo dell'acqua riciclata anche mediante gli impianti per i quali è richiesto l'aiuto. Il Piano di sviluppo aziendale, ai fini dell'assegnazione del punteggio, dettaglia l'utilizzo dell'acqua riciclata.
	Realizzazione di sistemi di irrigazione innovativi con un grado efficienza compreso tra il 65% e l'80% sulla base della classe di efficienza della tabella in allegato A)	Non cumulabili fra loro	2	Il punteggio è assegnato se l'operazione prevede la realizzazione di impianti irrigui, ammissibili a finanziamento, in grado di garantire il grado di efficienza idrica previsto dal criterio e determinato in base alle classi di efficienza delle tabelle di cui all'allegato A).
	Realizzazione di sistemi di irrigazione innovativi con un grado efficienza superiore all'80% sulla base della classe di efficienza della tabella in allegato A)		6	
* Il punteggio è assegnato in base sia alla prevalenza finanziaria dell'intervento, rispetto al totale dell'operazione, sia della SAU servita dall'impianto sostituito				

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELLE PRODUZIONI

Descrizione criterio	Modalità di applicazione in funzione del miglioramento della qualità delle produzioni	Cumulabilità	Punteggio	Modalità di applicazione
Operazioni finalizzate all'avvio, al miglioramento o al potenziamento di prodotti/processi già di qualità o certificati o finalizzati all'adesione a tali regimi ed inerenti il settore di investimento proposto (prevalenza dell'investimento)*	Regolamento (CE) n. 834/2007 – Prodotti biologici. (anche in fase di conversione).		10	Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce o intende aderire al sistema di produzione biologico (anche in fase di conversione) per l'intera superficie irrigata interessata dall'operazione. Il criterio è garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. In caso di adesione successiva alla data di presentazione della domanda di aiuto, il criterio è garantito e verificato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. L'adesione al regime deve essere mantenuta per tutto il periodo del vincolo di destinazione. Gli interventi collegati con il punteggio sono finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale dell'operazione per la quale è richiesto l'aiuto.
	Regolamento (UE) n. 1151/2012 DOP DOC, DOCG, IGT, IGP, SGT, Prodotti di montagna; DOP Regolamento (UE) n. 665/2014; D.Lgs 61/2010, Regolamento (CE) n. 110/2008; Regolamento (CEE) n. 1601/91 come sostituito dal regolamento (UE) n.251/2014; Regolamento (UE) n. 1308/2013.	Non cumulabili fra loro	8	Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce o intende aderire ai disciplinari di produzione di qualità per l'intera superficie irrigata interessata dall'operazione. Il criterio è garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. In caso di adesione successiva alla data di presentazione della domanda di aiuto, il criterio deve essere garantito alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. L'adesione al regime deve essere mantenuta per tutto il periodo del vincolo di destinazione. Gli interventi collegati con il punteggio sono finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale dell'operazione per la quale è richiesto l'aiuto.
	Marchio AQUA di cui alla L.r. n.21/2012.		4	Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce o intende aderire ai disciplinari del marchio Aqua per l'intera superficie irrigata interessata dall'operazione. Il criterio è

			<p>garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. In caso di adesione successiva alla data di presentazione della domanda di aiuto, il criterio deve essere garantito e verificato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. L'adesione al marchio Aqua deve essere mantenuta per tutto il periodo del vincolo di destinazione.</p> <p>Il punteggio si applica sia per i prodotti certificati AQUA che per quei prodotti, non ancora riconosciuti, ma per i quali ERSR ha già avviato il procedimento per l'ottenimento della certificazione e ha già adottato un "disciplinare di produzione". Gli interventi collegati al punteggio sono finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale dell'operazione per la quale è richiesto l'aiuto.</p>
<p>Legge n. 4/2011, articolo 2, comma 3 - Produzione integrata; Decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, articolo 7 - Sistema di qualità nazionale zootecnica; Certificazioni volontarie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • FSSC 22000 - Food Safety Systems; • ISO 22000 (FSM - Sistema di gestione per la sicurezza degli alimenti); • ISO 22005:2007 "Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation" - Rintracciabilità di filiera; • BRC - British Retailer Consortium - Global Food Standard; • IFS - International Food Standard; • GLOBALGAP (ex EUREPGAP). 		<p>Il punteggio è assegnato se l'azienda richiedente aderisce o intende aderire al regime di qualità o alla certificazione di qualità previsti dal criterio per l'intera superficie irrigata interessata dall'operazione. Il criterio è garantito alla data di presentazione della domanda di aiuto e confermato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. In caso di adesione successiva alla data di presentazione della domanda di aiuto, il criterio deve essere garantito e verificato alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo. L'adesione al regime o il possesso della certificazione deve essere mantenuta per tutto il periodo del vincolo di destinazione. Gli interventi collegati con il punteggio sono finanziariamente prevalenti rispetto al costo totale dell'operazione per la quale è richiesto l'aiuto.</p>	
<p>* il punteggio è assegnato in base alla prevalenza finanziaria del pertinente intervento rispetto all'intera operazione per la quale è richiesto l'aiuto.</p>			

FOCALIZZAZIONE DELL'AIUTO E MIGLIORAMENTO DEL RENDIMENTO ECONOMICO

Descrizione criteri	Modalità di applicazione in funzione della dimensione economica e del settore produttivo del beneficiario	Cumulabilità	Punteggio
Aziende agricole condotte da IAP con dimensione economica fino a 1.000.000 euro	Dimensione economica, espressa in standard output fino a 50.000 euro	Non cumulabili fra loro	5
	Dimensione economica, espressa in standard output, compreso tra 50.001 e 100.000 euro		3
Miglioramento, presunto, del rendimento economico dell'azienda espresso in SO a conclusione dell'operazione. Il miglioramento del rendimento economico è confermato prima del saldo dell'aiuto.	Tutti i settori	Cumulabile	2

CRITERI DI PRIORITA' DA APPLICARE A PARITA' DI PUNTEGGIO

In caso di parità di punteggio è data priorità al beneficiario più giovane

In caso di ulteriore parità di punteggio è data priorità al beneficiario di genere femminile

In caso di ulteriore parità di punteggio è data priorità alla domanda di aiuto con costo previsto inferiore.

PUNTEGGIO MASSIMO	100
SOGLIA DI INGRESSO AI FINI DELL'AMMISSIBILITA'	37

ALLEGATO E)**DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO****a) Alla domanda di pagamento in acconto è allegata la seguente documentazione:**

- 1.copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento;
2. se non già pervenuta, dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante il possesso delle autorizzazioni o delle comunicazioni necessarie all'esecuzione degli interventi con indicati gli estremi delle stesse;
- 3.fatture o altra equipollente documentazione fiscale.4.documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 38 del bando;
- 5.relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- 6.computo metrico consuntivo redatto in forma analitica dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate.
- 7.relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
- 8 .dettagliata relazione intermedia, redatta dal beneficiario, contenete i seguenti elementi essenziali:
 - a)descrizione dell'operazione al momento realizzata;
 - b)elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale presentata in acconto con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato in acconto;
 - c)quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costi al momento sostenuti coerente con la documentazione prodotta in acconto;
 - d)previsione sulle tempistiche di conclusione dell'operazione;
- 9.dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante:
 - a)che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - b)l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;

b) Alla domanda di pagamento a saldo è allegata la seguente documentazione:

- 1.copia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che ha sottoscritto la domanda di pagamento;
2. Piano aziendale aggiornato
3. fatture o altra equipollente documentazione fiscale,
- 3.documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture o di altra equipollente documentazione fiscale con le modalità di cui all'articolo 38 del regolamento;
- 4.relativamente agli onorari professionali, se dovuto, copia del versamento della ritenuta d'acconto;
- 5.copia del progetto relativo ad eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
6. richiesta di approvazione, al competente Ufficio, delle eventuali varianti non sostanziali;
- 7.computo metrico consuntivo redatto in forma analitica dal tecnico abilitato incaricato con applicazione dei prezzi approvati in sede di ammissione a finanziamento e le fatture presentate. Il computo metrico è allegato in copia sottoscritta dal professionista. E' allegata copia del computo medesimo redatta su foglio di calcolo elettronico.
- 8.relazione, redatta dal tecnico abilitato incaricato, comprovante la coerenza tra il costo sostenuto a consuntivo e gli interventi realizzati. La relazione è composta da elenco delle fatture o altra equipollente documentazione fiscale con indicato, per ciascuna di esse, l'importo imponibile, l'importo dell'Iva, le modalità di pagamento (tipo, data, importo) e l'importo rendicontato, dal quadro finanziario di raffronto tra costi previsti e costo sostenuti coerente con la documentazione prodotta a rendiconto;

9. per opere edili: certificato di collaudo, o di regolare esecuzione, redatto del direttore dei lavori e controfirmato dall'impresa esecutrice e dall'azienda beneficiaria o , nei casi previsti, la richiesta di agibilità.
10. ove previsto copia della dichiarazione di fine lavori;
11. per impianti tecnologici: copia della certificazione di conformità;
12. per impianti di irrigazione: esiti dei test di funzionamento
13. prospetto contenente i seguenti dati: numero dipendenti assunti a tempo indeterminato, matricola INPS e INAIL, indirizzo della sede operativa qualora non coincidente con la sede legale, tipologia di CCNL applicato al personale;
14. ove previsto, documentazione atta a dimostrare l'avvenuta adesione alla produzione biologica, ai regimi di qualità o alle certificazioni volontarie oppure l'avvio della procedura prevista per l'adesione ai regimi di qualità;
15. dimostrazione della dimensione economica dell'azienda espressa in standard output conseguita a seguito dell'attuazione delle operazioni (stampa report INEA), qualora l'azienda abbia previsto un cambio di settore produttivo prevalente o qualora la SO sia prevista in aumento (punteggio).
16. dimostrazione dell'avvenuto miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale dell'azienda agricola da un punto di vista economico e ambientale con riferimento ai contenuti della relativa sezione del Piano aziendale;
17. dimostrazione, in relazione al miglioramento o sostituzione di impianti di irrigazione o alla realizzazione di nuovi impianti di irrigazione, del rispetto degli impegni e obblighi derivanti dall'ammissibilità a finanziamento dell'operazione. La dimostrazione avviene mediante l'utilizzo dei dati derivanti dallo svolgimento dei test di funzionamento degli stessi e dalla lettura dei contatori.
18. schema di calcolo del raggiungimento degli impegni di cui al punto 17 e documentazione tecnica di supporto;
19. dimostrazione dell'avvenuta installazione dei contatori/misuratori del consumo d'acqua a livello dell'intervento o se ricorra il caso a livello dell'azienda
20. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi del DPR 445/2000, resa dal beneficiario e attestante:
 - a) che i costi documentati e sostenuti sono inerenti esclusivamente all'operazione finanziata;
 - b) l'avvenuto rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente, se applicabili all'operazione finanziata;

ALLEGATO F)



Ministero delle
politiche agricole e
forestali

Unione europea

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Domanda semplificata per l'accesso alla tipologia di intervento

4.1.2 Efficientamento dell'uso dell'acqua nelle aziende agricole

Alla
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole, forestali e
ittiche
Servizio sviluppo comparto agricolo
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE

**Trasmessa mediante PEC a
sviluppoagricolo@certregione.fvg.it**

Il sottoscritto¹:

Cognome		Nome		
Data di nascita		Comune di nascita		Prov.
Residente in (via, piazza, viale)		n.	Comune di	Prov.
Codice fiscale				

in qualità di legale rappresentante dell'azienda²

CUAA (codice fiscale)		PARTITA IVA	
-----------------------	--	-------------	--

¹ Tutti i campi devono essere compilati

² Tutti i campi devono essere compilati

Cognome o Ragione sociale		Nome		
Residenza o sede legale in		Comune di		Prov.
Telefono		Cellulare		
Indirizzo email				
Indirizzo di posta elettronica certificata - PEC				

- chiede di accedere alla tipologia di intervento 4.1.2 di cui al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia mediante accesso individuale, ai sensi del regolamento (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e di quanto disposto dal bando.

A tale fine dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del sopradetto DPR, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi:

1. di avere _____³ (costituito o aggiornato) e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);
2. di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti ai fini dell'accesso alla tipologia di intervento 4.1.2 del PSR 2014-2020;
3. che l'azienda è in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti per l'accesso alla tipologia di intervento 4.1.2 del PSR 2014-2020;
4. che, in particolare, l'azienda :
 - a) non è impresa in difficoltà come definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14 del regolamento (UE) n. 702/2014;
 - b) non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
5. che il Piano aziendale prevede la realizzazione dei seguenti interventi che costituiscono l'oggetto delle domande di sostegno che saranno presentate, in formato elettronico tramite SIAN, a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2:

Descrizione interventi	Importo al netto dell'IVA euro
Costruzione, ristrutturazione e ampliamento di stazioni di controllo o di monitoraggio o altri beni immobili strettamente connessi con l'operazione	
Interventi di conversione degli impianti di irrigazione esistenti da scorrimento a impianti pluvirrigui di tipo fisso anche a scomparsa, del tipo ad aspersione con macchine semoventi (rotoloni), del tipo mobile (tipo ad ali imperniate o ad ali translanti), localizzata del tipo a goccia, puntuale o a fascia, o per subirrigazione e di impianti di microirrigazione per aspersione compresi i relativi sistemi informatici ed elettronici di controllo e di misurazione del consumo dell'acqua;	

³ specificare se costituito oppure aggiornato il fascicolo aziendale

Interventi per la realizzazione di sistemi di irrigazione innovativi come in dettaglio specificati al punto precedente.	
Interventi per la realizzazione di sistemi di recupero e trattamento delle acque reflue aziendali a scopo irriguo (ad esempio impianti di fitodepurazione) includendo in esse quelle derivanti dal recupero delle acque di irrigazione in eccesso;	
Interventi per la realizzazione di sistemi di irrigazione a ciclo chiuso (senza dispersioni - flusso o riflusso a recupero d'acqua);	
Interventi per la realizzazione di invasi aziendali, anche di utilizzo collettivo di capacità utile massima di 250.000 mc. coerentemente con la demarcazione contenuta nell'Accordo di Partenariato, per la raccolta delle acque meteoriche e relativi impianti di distribuzione di carattere esclusivamente aziendale di cui all'art 14 del Reg. UE n.1303/2013	
Acquisto e installazione di sistemi per la programmazione, la gestione, la misurazione, il controllo, il telecontrollo e l'automatizzazione compresi i contatori;	
Interventi per la realizzazione di tipologie di intervento collegate direttamente alle suddette voci (dotazioni, impiantistica)	
Costi generali	
COSTO TOTALE tipo di intervento⁴	

6. che il piano aziendale prevede un costo totale complessivo di euro _____⁵.
7. di essere a conoscenza:
- di quanto disposto dal PSR 2014-2020 in relazione alla tipologia di intervento 4.1.2;
 - che la presente domanda semplificata deve essere trasmessa, a pena di inammissibilità, esclusivamente via posta elettronica certificata al seguente indirizzo PEC sviluppoagricolo@certregione.fvg.it corredata della documentazione prevista dall'articolo 20;
 - che, a pena di inammissibilità, la presente domanda semplificata deve essere riprodotta in formato elettronico sul Sistema Informativo Agricolo Nazione - SIAN e trasmessa, completa della documentazione richiesta, secondo le modalità ed entro i termini previsti dall'articolo 19;
 - che il costo totale previsto per le operazioni da realizzare a valere sulla tipologia di intervento 4.1.2 del Piano aziendale deve essere confermato in sede di presentazione della domanda di sostegno sul portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale – SIAN;
 - che gli interventi indicati nelle tabelle suindicate dovranno essere avviati al più tardi entro tre mesi a decorrere dalla data del provvedimento di concessione del sostegno;
 - che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda avverranno tramite posta elettronica certificata;
8. alla presente domanda semplificata si allega la seguente documentazione:
- fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
 - eventuale delega alla sottoscrizione della domanda da parte degli altri soci nel caso di impresa condotta in forma societaria;
 - Documentazione richiesta di cui all'allegato C del bando

⁴ Costo totale previsto per le operazioni da realizzare sul tipo di intervento 4.1.2 da confermare in sede di presentazione a SIAN della domanda di sostegno

Data

Il beneficiario, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali con l'apposizione della firma sottostante:

- dichiara di aver preso visione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 196/2003;
- autorizza il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile o giudiziaria, ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o altra documentazione accessoria, per le finalità istituzionali.

Firma

.....

Allegato G)

IMPEGNI ESSENZIALI

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura	Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)		
a.1	Avvio delle operazioni ammesse a finanziamento entro i termini indicati nel provvedimento di concessione		X	d/s	Articolo 28, comma 1, lettera c), regolamento (UE) 809/2014
a.2	Divieto di doppio finanziamento. Impegno a non avere beneficiario di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione, fatto salvo l'intervento 6.4.1		X	d	Articolo 30, regolamento (UE) 1306/2013 Articolo 48, comma 4, regolamento (UE) 809/2014
a.3	Mantenimento dei requisiti di ammissibilità		X	d/s	Articolo 48, comma 2, lettere a), regolamento (UE) 809/2014
a.4	Osservanza e mantenimento degli impegni ed obblighi inerenti l'operazione ammessa a finanziamento. Impegno a realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno fatte salve le varianti sostanziali autorizzate o autorizzabili		X	d/s	Articolo 48, comma 2, lettera b) e comma 3 lett. a) e art. 49 regolamento (UE) 809/2014; DM 3536 dd 8/2/2016
a.5	Rispettare il periodo di stabilità delle operazioni per l'intero periodo di vincolo di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013		X	d/s	Art. 71 regolamento (UE) 1303/2013; Art. 48, 49 e 52 regolamento (UE) 809/2014; DPR Reg 141/2016
a.6	Impegno a consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria		X	s	Art. 48, 49 e 52 regolamento (UE) 809/2014
a.7	Impegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%		X	d	Articolo "impegni essenziali" bando intervento 4.1.2

IMPEGNI ACCESSORI

n°	Impegni	Livello di disaggregazione impegno		Modalità di controllo	Riferimento normativo
		Misura/Sotto misura/tipologia di intervento	Tipo di intervento (Tipologia di Operazione)		
b.1	Impegno a mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti realizzati in base alla operazione finanziata		X	d	DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; DM 3536 dd 8/2/2016
b.2	Impegno a richiedere l'autorizzazione all'esecuzione delle varianti sostanziali preventivamente all'avvio della variante		X	d	DPR 141/2016; DM 3536 dd 8/2/2016
b.3	Impegno a chiedere la concessione di eventuali proroghe entro i termini di conclusione fissati dal provvedimento di concessione		X	d	DM 3536 dd 8/2/2016
b.4	Impegno a rispettare la normativa sugli appalti pubblici anche per i beneficiari privati che rientrano nei casi previsti dalla normativa		X	d/s	D.Lgs 50/2016; Decisione della Commissione 19.12.2013 C(2013)9527 finale E C
b.5	Impegno a trasmettere entro le scadenze fissate dall'Autorità di gestione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione sull'avanzamento del programma		X	d	Art. 14 regolamento (UE) 808/2014; DM 3536 dd 8/2/2016; DPR 141/2016
b.6	Impegno a conservare separatamente tutta la documentazione relativa agli interventi finanziati		X	s	DM 3536 dd 8/2/2016; DPR 141/2016
b.7	Garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione		X	d/s	Articolo 13 e allegato III del regolamento (UE) n. 808/2014; DM 3536 dd 8/2/2016

Il rispetto degli impegni e obblighi attestato mediante la presentazione di dichiarazioni o mediante la formazione o uso di atti che, in sede di verifica, risultano falsi comporta la decadenza dall'aiuto

Legenda

s = controllo presso il beneficiario

d = controllo su base documentale

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura TUTTE	Azione	Rif. a.1
Avvio dell'operazione ammessa a finanziamento entro i termini indicati nel provvedimento di concessione				
Descrizione impegno				
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione				
Art. 28 comma 1 lett. c) Reg. UE 809/2013				
Misura/sotto misura				
Tipo di intervento (Tipologia di operazione)				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	X			
	X			
Tipologia di penalità				
Misura/sotto misura				
Tipo di intervento (Tipologia di operazione)				
Descrizione modalità di verifica documentale	X			
	X			
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda				
Verifica del rispetto dei termini previsti per l'avvio delle operazioni				
Verifica del rispetto dei termini previsti per l'avvio delle operazioni				

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il rispetto dell'impegno è accertato mediante la verifica dei termini previsti dal decreto di concessione

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	TUTTE TRANNE 6.4.1	Azione	Rif. a.2		
Descrizione impegno	Divieto di doppio finanziamento. Impegno a non avere beneficiato di alcun altro finanziamento pubblico per la medesima operazione, fatto salvo l'intervento 6.4.1.						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 30, regolamento (UE) 1306/2014; Articolo 48, regolamento (UE) 809/2014						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	Misura/sotto misura						
	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)						
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale		X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
	X	Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	--	Campione controllo in loco
		Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifiche delle banche dati disponibili per evitare i doppi finanziamenti. La scheda non si applica all'intervento 6.4.1						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati per il tipo di intervento

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura TUTTE	Azione	Rif. a.3		
Mantenimento dei requisiti di ammissibilità						
Articolo 48 comma 2 lett. a), regolamento (UE) 809/2014						
Misura/sotto misura						
Tipo di intervento (Tipologia di operazione)						
Tipologia di penalità	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
	Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo. in loco
	Riduzione graduale		--	Campione controllo docum. ex post	--	Campione controllo ex post
Mantenimento dei requisiti di ammissibilità fino alla liquidazione della domanda di saldo; Verifica della coerenza della documentazione trasmessa in relazione ai specifici requisiti di ammissibilità						
Verifica della coerenza e corrispondenza del requisito di ammissibilità						

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati per l'operazione finanziata

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura TUTTE	Azione	Rif. a.4
Descrizione impegno	Osservanza e mantenimento degli impegni ed obblighi inerenti l'operazione ammessa a finanziamento. Impegno a realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di sostegno fatte salve le varianti sostanziali autorizzate o autorizzabili			
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Articolo 48 comma 2 lett. b) e comma 3 lett. a) e art. 49 regolamento (UE) 809/2014; DM 3536 dd 8/2/2016			
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	Misura/sotto misura			
Tipologia di penalità	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)			
	Decadenza totale	Campo di applicazione	100% Controllo amministrativo	100% Controllo in situ
	Esclusione		X	X
	Riduzione graduale		X	Campione controllo in loco
Descrizione modalità di verifica documentale			Campione controllo docum. ex post	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda			--	--
	Mantenimento degli impegni ed obblighi che hanno comportato l'ammissibilità a finanziamento delle operazioni. La verifica viene fatta tenuto conto di quanto previsto dalla domanda di sostegno e dalle eventuali varianti autorizzate o autorizzabili			
	Verifica del mantenimento degli impegni ed obblighi			

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati per l'operazione finanziata

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	TUTTE	Azione	Rif. a.5	
Descrizione impegno	Rispettare il periodo di stabilità delle operazioni per l'intero periodo di vincolo di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013					
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	Art. 71 regolamento (UE) 1303/2013; Art. 48, 49 e 52 regolamento (UE) 809/2014; DPR 141/2016					
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	Misura/sotto misura					
	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo	100% Controllo in situ
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco	Campione controllo in loco
		Riduzione graduale	X	Campione controllo docum. ex post	Campione controllo ex post	
Descrizione modalità di verifica documentale	Rispettare, per il periodo di 5 anni, a decorrere dal termine dell'ultimo pagamento, quanto previsto dall'articolo 71 del regolamento (UE) 1303/2013					
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Rispetto degli obblighi previsti dall'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013					

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati per l'operazione finanziata

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	TUTTE	Azione	Rif. a.6
Impegno a consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria					
Art. 48, 49 e 52 regolamento (UE) 809/2013					
Misura/sotto misura					
Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	X	Decadenza totale		100% Controllo amministrativo	X
	X	Esclusione		Campione controllo docum. in loco	X
		Riduzione graduale		Campione controllo docum. ex post	X
Tipologia di penalità				100% Controllo in situ	
				Campione controllo in loco	
				Campione controllo ex post	
Descrizione modalità di verifica documentale					
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda					
Obbligo del beneficiario a consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale					

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il mancato rispetto dell'impegno comporta l'esclusione totale dall'aiuto e il recupero degli importi già versati per l'operazione finanziata

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	Interventi 4.1.2	Azione	Rif. a.7
Impegno a non effettuare variazioni alle operazioni che comportino una riduzione del costo ammesso, fissato nel provvedimento di concessione del sostegno, superiore al 30%					
Articolo "impegni essenziali" bando interventi 4.1.2					
Misura/sotto misura					
Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile)	X				
	X	Decadenza totale	Campo di applicazione	X	100% Controllo amministrativo
		Esclusione		X	Campione controllo docum. in loco
	Riduzione graduale	--		Campione controllo ex post	
Tipologia di penalità					100% Controllo in situ
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica che la riduzione del costo ammesso a variante non superi il 30% rispetto al costo ammesso nel provvedimento di concessione				
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--				

Impegno non graduato in termini di entità/gravità/durata

Il rispetto dell'impegno è accertato mediante la verifica che le varianti sostanziali rispettino la soglia massima di riduzione del costo consentita dal bando

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	TUTTE	Azione	Rif. b.1
Impegno a mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli investimenti previsti nell'operazione realizzata in base alla operazione finanziata					
DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali; DM 3536 dd 8/2/2016					
Misura/sotto misura					
Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
Tipologia di penalità	Decadenza totale			X	100% Controllo in situ amministrativo
	Esclusione			X	100% Controllo in situ
	Riduzione graduale	X		X	Campione controllo in loco Campione controllo ex post
Verifica dell'avvenuto aggiornamento del fascicolo aziendale in relazione agli investimenti realizzati e facenti parte dell'operazione finanziata					
--					

Classe di violazione	entità'	Gravità	durata
Basso pt. 1	Costo ammesso x < €250.000	Acquisto attrezzature, macchinari e impianti	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo
Medio pt. 3	Costo ammesso €250.000 ≤ x < €1.000.000	Interventi strutturali	Mancato rispetto dell'impegno alla data della verifica in situ e/o in loco
Alto pt. 5	Costo ammesso x ≥ €1.000.000	Interventi strutturali e attrezzature/ macchinari/impianti	Mancato aggiornamento del fascicolo aziendale entro 30 giorni dal sollecito formale da parte dell'ufficio attuatore

$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	4%
$X \geq 4,00$	5%
Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)	
X=5	

Si precisa che oltre all'applicazione della riduzione in oggetto, non si potrà procedere alla liquidazione dell'aiuto spettante (esclusa la riduzione individuata) fintanto che il fascicolo non risulti aggiornato

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	TUTTE	Azione	Rif. b.2		
Impegno a richiedere l'autorizzazione all'esecuzione delle varianti sostanziali preventivamente all'avvio della variante							
Descrizione impegno							
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	DPRReg 141/2016; DM 3536 dd 8/2/2016						
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016							
Misura/sotto misura							
Tipo di intervento (Tipologia di operazione)							
Tipologia di penalità	Decadenza totale			X	100% Controllo amministrativo	--	100% Controllo in situ
	Esclusione				Campo di applicazione		
	Riduzione graduale	X			X	Campione controllo docum. in loco	Campione controllo in loco
					--	Campione controllo docum. ex post	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica che la documentazione di richiesta di variante sia presentata in data antecedente rispetto alla realizzazione delle operazioni						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	--						

Classe di violazione	entità'	Gravità	durata
Basso pt. 1	Costo della variante x < €500.000	Acquisto attrezzature, macchinari e impianti	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione della domanda di pagamento al 1° SAL
Medio pt. 3	Costo della variante €500.000 ≤ x < 1.000.000	Interventi strutturali	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione di successive richieste di SAL

Alto Pt.5	Costo della variante $X \geq \text{€}1.000.000$	Interventi strutturali e attrezzature/ macchinari/impianti	Mancato rispetto dell'impegno alla data della presentazione della domanda di saldo finale
--------------	--	--	---

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	4%
$X \geq 4,00$	5%
X=5	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/ 2/2016)

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	TUTTE	Azione	Rif. b.3
Impegno a chiedere la concessione di eventuali proroghe entro i termini di conclusione fissati dal provvedimento di concessione					
Descrizione impegno					
DM 3536 dd 8/2/2016					
Misura/sotto misura					
Tipo di intervento (Tipologia di operazione)					
	Decadenza totale			X	100% Controllo amministrativo
	Esclusione				100% Controllo in situ
	Riduzione graduale			X	Campione controllo in loco
					Campione controllo ex post
Verifica della presentazione della richiesta di proroga entro il termine ultimo di conclusione dell'operazione					
--					

Classe di violazione	entità'	Gravità	durata
Basso pt. 1	Costo ammesso x ≥ €500.000	Acquisto attrezzature, macchinari e impianti	Presentazione della richiesta di proroga entro 10 gg lavorativi successivi alla scadenza dei termini previsti dal decreto di concessione dell'aiuto
Medio pt. 3	Costo ammesso €100.000 < x < 500.000	Interventi strutturali	Presentazione della richiesta di proroga entro 30 gg lavorativi successivi alla scadenza dei termini previsti dal decreto di concessione dell'aiuto
Alto pt. 5	Costo ammesso x ≤ €100.000	Interventi strutturali e attrezzature/ macchinari/impianti	Presentazione della richiesta di proroga dopo 30 gg lavorativi successivi alla scadenza dei termini previsti dal decreto di concessione dell'aiuto

Pt. - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	4%
$X \geq 4,00$	5%
$X=5$	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	TUTTE	Azione	Rif. b.4
Descrizione impegno	Impegno a rispettare la normativa sugli appalti pubblici anche per i beneficiari privati che rientrano nei casi previsti dalla normativa				
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione	D.Lgs 50/2016 Decisione della Commissione 19.12.2013 C(2013) 9527 final E C				
Livello di disaggregazione dell'impegno (determinazione del montante riducibile) allegato 6 al DM 8.2.2016	Misura/sotto misura				
Tipologia di penalità	Tipo di intervento (Tipologia di operazione)				
	Decadenza totale			X	100% Controllo amministrativo
	Esclusione			X	Campione controllo in loco
	Riduzione graduale			--	Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale	Verifica della correttezza e completezza della documentazione prodotta dal beneficiario e relativa alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori e forniture di beni e servizi				
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda	Verifica della corrispondenza della documentazione trasmessa, verifica documentazione inerente allaggiudicazione dei contratti pubblici				

Applicazione delle rettifiche forfettarie di cui alla Decisione C (2013) 9527 della Commissione del 19 dicembre 2013 fino alla decadenza per i casi ivi previsti

Programma Sviluppo Rurale		FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	TUTTE	Azione	Rif. b.5
<p>Impegno a trasmettere entro le scadenze fissate dall'Autorità di gestione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione sull'avanzamento del programma</p>						
<p>PSR e articolo 14 regolamento (UE) 808/2014; DM 3536 dd 8/2/2016</p>						
<p>Misura/sotto misura</p>						
<p>Tipo di intervento (Tipologia di operazione)</p>						
		Decadenza totale		100% Controllo amministrativo		100% Controllo in situ
		Esclusione		Campione controllo docum. in loco		Campione controllo in loco
		Riduzione graduale		Campione controllo docum. ex post*		Campione controllo ex post
<p>Verifica della presenza e conformità della documentazione e/o dei dati richiesti nonché verifica della congruenza delle date desumibili mediante comparazione tra la data in arrivo della documentazione trasmessa rispetto ai termini fissati</p>						
<p>--</p>						
Classe di violazione	entità'	Gravità			durata	
Basso pt. 1	Costo ammesso x < € 200.000	Mancata trasmissione nei termini di n. 2 rapporti di monitoraggio			Mancato invio di n. 2 rapporti di monitoraggio	
Medio pt. 3	Costo ammesso € 200.000 ≤ x < € 1.000.000	Mancata trasmissione nei termini di n. 3 rapporti di monitoraggio			Mancato invio di n. 3 rapporti di monitoraggio	
Alto Pt.5	Costo ammesso x ≥ € 1.500.000	Mancata trasmissione nei termini di più di 3 rapporti di monitoraggio			Mancato invio dei dati di monitoraggio entro 30 giorni dal sollecito formale da parte dell'ufficio attuatore	

* Impegno soggetto a verifica ex post solo se successivamente alla data di svolgimento dei controlli amministrativi di liquidazione del saldo dell'aiuto è stato richiesto l'invio di informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al PSR

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	4%
$X \geq 4,00$	5%
$X=5$	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)

Si precisa che oltre all'applicazione della riduzione in oggetto, non si potrà procedere alla liquidazione dell'aiuto spettante (esclusa la riduzione individuata) fintanto che non verranno inviati i dati di monitoraggio

Programma Sviluppo Rurale	FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	TUTTE	Azione	Rif. b.6	
Impegno a conservare separatamente tutta la documentazione relativa agli interventi finanziati						
DM 3536 dd 8/2/2016; DPRReg 141/2016						
Misura/sotto misura						
Tipo di intervento (Tipologia di operazione)						
Tipologia di penalità	Decadenza totale		Campo di applicazione	100% Controllo amministrativo	X	100% Controllo in situ
	Esclusione			Campione controllo docum. in loco	X	Campione controllo. in loco
	Riduzione graduale			Campione controllo docum. ex post	X	Campione controllo ex post
--						
Verifica della modalità di verifica documentale						
Verifica della presenza di dossier separati per la conservazione di tutta la documentazione relativa all'operazione finanziata						
Classe di violazione	entità'	Gravità		durata		
Basso pt. 1	Dossier presente presso altri uffici/sedi del beneficiario e non presso la sede dichiarata all'Amministrazione	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione della domanda di pagamento del 1° SAL		Mancata risoluzione dell'anomalia entro 30 gg dal rilievo		
Medio pt. 3	Dossier presenti presso altra struttura delegata dal beneficiario e non preventivamente comunicata all'Amministrazione e/o comunicato in sede di controllo "in situ"	Mancato rispetto dell'impegno alla data di presentazione di successive richieste di SAL		Mancata risoluzione dell'anomalia entro 60 gg dal rilievo		
Alto pt. 5	Dossier non presenti / non costituiti	Mancato rispetto dell'impegno alla data della presentazione della domanda di saldo finale		Mancata risoluzione dell'anomalia oltre 60 gg dal rilievo		

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 2,00$	3%
$2,00 \leq X < 3,00$	4%
$X = 3,00$	5%
$X = 5$	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)

Si precisa che oltre all'applicazione della riduzione in oggetto, non si potrà procedere alla liquidazione dell'aiuto spettante (esclusa la riduzione individuata) fintanto che non verrà costituito il dossier relativo all'operazione finanziata

Programma Sviluppo Rurale		FRIULI VENEZIA GIULIA	Misura	TUTTE	Azione	Rif. b.7
Garantire lo svolgimento delle azioni di informazione e di comunicazione						
Descrizione impegno						
Base giuridica (relativa all'impegno) per il calcolo della riduzione/esclusione						
Articolo 13 e allegato III del regolamento (UE) n. 808/2014; DM 3536 dd 8/2/2016						
Misura/sotto misura						
Tipo di intervento (Tipologia di operazione)						
Tipologia di penalità	Decadenza totale				X	100% Controllo in situ
	Esclusione				X	100% Controllo amministrativo
	Riduzione graduale	X			X	Campione controllo in loco Campione controllo ex post
Descrizione modalità di verifica documentale						
Verifica del rispetto dei requisiti previsti dai regolamenti per i materiali informativi realizzati						
Descrizione modalità di verifica presso l'azienda						
Verifica, della presenza dei cartelloni informativi e della targa/tabella commemorativa riferita al finanziamento comunitario. Verifica della presenza e corrispondenza del materiale promozionale, pubblicitario, ecc. realizzato e trasmesso in sede di rendiconto						
Classe di violazione	entità'	Gravità			durata	
Basso pt. 1	Costo ammesso € 50.000 ≤ x < € 100.000	Presenza in azienda ma mancata esposizione o messa in linea dei materiali di informazione previsti dall'art. 13 del reg UE 808/2014 (cartelloni informativi, targa/tabella commemorativa, siti WEB o materiali audiovisivi)			Risoluzione della non conformità riscontrata entro 15 gg dalla rilevazione dell'anomalia	
Medio pt. 3	Costo ammesso € 100.000 ≤ x < 250.000	Esposizione dei materiali di informazione previsti dall'art. 13 del reg UE 808/2014 (cartelloni informativi, targa/tabella commemorativa, siti WEB o materiali audiovisivi) non conformi a quanto previsto dal regolamento			Risoluzione della non conformità riscontrata entro 30 gg dalla rilevazione dell'anomalia	

Alto Pt.5	Costo ammesso $X \geq \text{€}250.000$	Assenza dei materiali di informazione previsti dall'art. 13 del reg UE 808/2014 (cartelloni informativi, targa/tabella commemorativa, siti WEB o materiali audiovisivi)	Risoluzione della non conformità riscontrata oltre 30 gg dalla rilevazione dell'anomalia
--------------	---	---	--

Pt - Punteggio	Percentuale di riduzione
$1,00 \leq X < 3,00$	3%
$3,00 \leq X < 4,00$	4%
$X \geq 4,00$	5%
$X=5$	Esclusione dal sostegno con revoca del provvedimento di concessione (art. 20 DM 3536 8/2/2016)

Si precisa che oltre all'applicazione della riduzione in oggetto, non si potrà procedere alla liquidazione dell'aiuto spettante (esclusa la riduzione individuata) fintanto che le azioni di informazione e comunicazione non saranno coerenti con quanto previsto dal regolamento

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI